

L'EMERGENZA COVID-19 IN UN MONDO DEL LAVORO CHE CAMBIA

Rassegna Documentale Ragionata

2 APRILE 2020

Un particolare ringraziamento va a Mattia Gabriele, Donatella Saccia, Luca Torroni e Veronica Verzulli, senza il cui contributo la realizzazione del presente lavoro non sarebbe stata possibile; un apporto tanto più prezioso poiché reso in un momento di emergenza e di difficoltà per tutti noi.

Cari Lettori, Care Lettrici,

la progressiva espansione del COVID-19, ufficialmente definita pandemia dall'OMS lo scorso 11 marzo, costituisce anzitutto una emergenza di salute pubblica che sta mettendo a dura prova la vita delle persone: non soltanto di coloro che ne sono direttamente colpite, ma anche di tutti gli operatori del sistema sanitario nazionale (e globale) che, anche ai limiti della resistenza fisica, incessantemente forniscono il loro contributo umano e professionale nella lotta al virus; spesso anche a "mani nude", in assenza dei necessari dispositivi di protezione individuale ed in condizioni di lavoro poco sicure.

Al tempo stesso, la pandemia sta mettendo in seria difficoltà il sistema economico e produttivo del nostro Paese, nel contesto delle catene globali del valore, minandone le fondamenta e gli asset ma, d'altra parte, necessariamente stimolando risposte ordinamentali che, attraverso una rapida e - a tratti alluvionale - produzione normativa e regolamentare, incidono inevitabilmente anche sulle consuete regole di funzionamento del mercato del lavoro e della gestione dei rapporti di lavoro, sullo sfondo della evoluzione già in atto dei suoi modelli di organizzazione. Un esempio emblematico, a tal riguardo, è sicuramente rappresentato dalla mutata ratio di impiego, nel contesto emergenziale, del lavoro agile che, da strumento innovativo di welfare aziendale per l'incremento della produttività ed il migliore bilanciamento tra vita personale e vita lavorativa, è stato convertito in un incredibile strumento per il migliore bilanciamento tra salute pubblica, sicurezza sul lavoro e conservazione del posto di lavoro, a fronte della ben più drammatica prospettiva delineata dalla crisi aziendale, dal ricorso alla cassa integrazione, dalla sospensione totale delle attività ovvero dalla diffusione ancor più rapida della infezione virale, negli ambienti di lavoro in cui si continua ad operare in assenza di idonee protezioni.

In effetti, la copiosa produzione normativa e regolamentare avviatasi nel nostro Paese dallo scorso febbraio e tuttora in corso, volta a fronteggiare gli effetti sanitari, sociali, economici e lavoristici della pandemia, mira al bilanciamento di più valori costituzionali, quali: la salute, la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica privata, il diritto al lavoro ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una operazione molto delicata e tutt'altro che scontata, specie in un ordinamento giuridico come il nostro in cui, diversamente da altri Paesi (come la Germania, la Spagna, la Francia o gli Stati Uniti) non esiste una norma - né di rango costituzionale né di legge ordinaria - precipuamente diretta alla gestione delle emergenze sanitarie. Un bilanciamento di valori che attinge alle sensibilità sociali, morali e giuridiche più profonde ed il cui risultato pratico, rebus sic stantibus, integra un cosiddetto "testo unico dell'emergenza", fatto di regole speciali che si succedono nel tempo in modo rapido e che tutti gli addetti ai lavori - consulenti, avvocati, medici, RSPP, RLS, CSE, CSP, esperti di organizzazione aziendale, psicologi - si trovano a dover "maneggiare", senza tuttavia perdere di vista il contesto ed i principi generali dell'ordinamento vigente.

Alla luce di queste premesse e sperando di fare cosa gradita, con questa rassegna documentale ragionata, non intendiamo pertanto valutare nel merito le scelte di politica legislativa sin qui adottate a livello nazionale e locale, ma in una logica di servizio ed a beneficio della intera comunità degli addetti ai lavori, intendiamo più semplicemente fornire un supporto nella ricognizione e nella rapida analisi dei contenuti della documentazione che, come le tessere di un articolato puzzle, di giorno in giorno implementa questo "testo unico dell'emergenza".

Nel fare questo, non ci siamo limitati alla già corposa documentazione normativa e regolamentare nazionale, ma abbiamo esteso la nostra mappatura alla prassi amministrativa ed agli atti delle parti sociali, senza dimenticare gli studi e le ricerche delle istituzioni aventi competenze in materia. D'altro canto, considerata la dimensione globale della pandemia e il diretto coinvolgimento delle istituzioni europee sul tema, non potevamo tralasciare gli opportuni riferimenti alla documentazione internazionale e comunitaria. Ogni documento censito, direttamente scaricabile dal testo della rassegna, è corredato da una apposita didascalia e da una breve annotazione che ne mettono in evidenza i profili contenutistici principali per una rapida ed agevole consultazione. Il tutto è preceduto da una breve guida alla lettura.

Per una precisa scelta metodologica, la rassegna documentale ragionata è concepita come un work in progress che sarà periodicamente aggiornato, a fronte dell'evolversi della delicata emergenza in corso e di quelle fasi, altrettanto complesse ma così tanto auspiccate, della ripresa e della ricostruzione.

Buona lettura

Cesare Damiano, Maria Giovannone

GUIDA ALLA LETTURA

La presente rassegna documentale ragionata è suddivisa in sette categorie di documenti volti a fronteggiare gli effetti sanitari, sociali, economici e lavoristici relativi all'emergenza della pandemia di Covid-19:

1. **documenti e iniziative istituzionali internazionali ed europei:** contiene rapporti, ricerche, linee guida, dichiarazioni ufficiali e iniziative strategiche per la lotta al Covid-19, elaborati dai principali attori istituzionali internazionali ed europei;
2. **documenti ufficiali delle parti sociali internazionali ed europee:** contiene le dichiarazioni ufficiali, nonché gli accordi collettivi, le iniziative e le ricerche delle principali organizzazioni sindacali e datoriali internazionali ed europee;
3. **rapporti, studi e ricerche:** contiene i rapporti dell'ISS, nonché gli studi e le ricerche delle istituzioni aventi competenze in materia;
4. **normativa internazionale ed europea:** contiene le norme e le raccomandazioni emanate in ambito internazionale ed europeo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
5. **normativa nazionale:** contiene la documentazione normativa e regolamentare emanata a livello nazionale e regionale nel contesto emergenziale;
6. **prassi amministrativa:** contiene le interpretazioni della normativa cogente in materia di Covi-19, fornite dalle istituzioni pubbliche competenti, che hanno valore integrativo della normativa stessa nel corso della sua applicazione, sia da parte delle autorità ispettive e di vigilanza che da parte delle imprese.
7. **contrattazione collettiva:** contiene i protocolli d'intesa interconfederali stipulati tra le parti sociali e le istituzioni, nonché quelli sottoscritti tra sindacati di un determinato comparto, volti a fornire indirizzi condivisi tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di procedure aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Nell'ambito di ciascuna categoria è possibile ritrovare, per ogni documento selezionato, le seguenti informazioni: una breve didascalia e una breve annotazione sintetica dei relativi contenuti.

I documenti sono consultabili cliccando la relativa didascalia che riporta al rispettivo file integrale.

INDICE

1. DOCUMENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.....	8
2. DOCUMENTI UFFICIALI DELLE PARTI SOCIALI INTERNAZIONALI ED EUROPEE.....	18
3. RAPPORTI, STUDI, RICERCHE NAZIONALI	23
4. NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA	25
5. NORMATIVA NAZIONALE.....	36
6. PRASSI AMMINISTRATIVA.....	71
7. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.....	93

1. DOCUMENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI ED EUROPEI

OIL: Dichiarazione congiunta sulla tutela dei marittimi durante l'emergenza

(Comitato marittimo OIL, 31 marzo 2020)

A seguito di numerose difficoltà riscontrate dai marittimi in relazione alla fornitura di dispositivi di protezione individuale nonché alla possibilità di attracco in numerosi porti del mondo, il Comitato marittimo tripartito dell'OIL - in rappresentanza dei marittimi, degli armatori e dei Governi – ha siglato una dichiarazione congiunta sulla tutela dei marittimi durante il periodo pandemico.

La Dichiarazione afferma che tale categoria di lavoratori deve essere esentata dalle restrizioni sugli spostamenti e deve essere messa in condizioni di ricevere a bordo i dispositivi di protezione individuale, le forniture mediche, l'acqua, il carburante e i pezzi di ricambio per le navi.

Tali imperativi sono essenziali per tutelare la salute e la sicurezza di quasi due milioni di lavoratori, ma anche per garantire il funzionamento del settore marittimo che mobilita il 90% del commercio globale. Pertanto, l'OIL lancia un appello sul rispetto degli standard minimi stabiliti dalla Convenzione n. 186 del lavoro marittimo (CLM) del 2006, ratificata dai 96 Stati membri che rappresentano oltre il 91% della flotta mercantile mondiale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/joint_statement_ILO_maritime_committee.pdf

OIL: Come organizzare il telelavoro ai tempi del COVID-19

(OIL, 26 marzo 2020)

Jon Messenger, esperto OIL sull'organizzazione dell'orario di lavoro, ha fornito alcuni consigli pratici per la pianificazione del telelavoro, ampiamente utilizzato, laddove possibile, durante l'attuale periodo pandemico al fine di minimizzare i rischi di contagio per i lavoratori.

Anzitutto, è essenziale un cambiamento di quella mentalità manageriale riluttante al suo impiego. È infatti possibile una gestione efficace del lavoro sia attraverso una chiara identificazione di compiti e obiettivi di lavoro, che mediante la costante supervisione e il continuo confronto con i lavoratori sui progressi raggiunti.

In secondo luogo, è necessario fornire strumenti e formazione ai lavoratori, con particolare riferimento alle attrezzature tecnologiche e ad una formazione mirata per i manager e i lavoratori. D'altro canto, al fine di contrastare il rischio di isolamento sociale, è opportuno compiere ogni sforzo per sollecitare il contatto dei telelavoratori con i propri colleghi.

In terzo luogo, tutte le parti coinvolte – dai manager ai telelavoratori – devono delineare chiare aspettative condivise che includano una pianificazione dei tempi di lavoro. In effetti, il telelavoro può offrire ai lavoratori la flessibilità organizzativa che consente loro di conciliare meglio gli oneri lavorativi con quelli familiari. Tuttavia, qualora non fossero definiti orari di lavoro certi, il rischio è l'offuscamento dei tempi di vita e di lavoro.

Infine, elemento alla base del telelavoro è la “fiducia”: i manager, i supervisori e i lavoratori sono chiamati a fidarsi gli uni degli altri per una reale efficacia del processo lavorativo.

Per approfondire:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm

Dichiarazione del G20 a conclusione del Summit straordinario sul COVID-19

(G20, 26 marzo 2020)

Nella giornata del 26 marzo 2020 si è tenuto il Summit straordinario del G20 al fine di affrontare l'emergenza COVID-19. Oltre a ribadire l'impegno nella cooperazione internazionale tra gli Stati parti, anche attraverso le organizzazioni internazionali competenti, la Dichiarazione conclusiva annuncia l'iniezione di 5mila miliardi di dollari nell'economia mondiale, al fine di minimizzare l'impatto economico e sociale dell'emergenza sanitaria. Lo scopo è quindi quello di proteggere i posti di lavoro e sostenere la ripresa della crescita economica.

I leader, inoltre, chiedono ai rispettivi ministri delle finanze e ai governatori delle banche centrali di coordinarsi per sviluppare un piano d'azione del G20 in risposta a COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/G20_statement_covid19.pdf

COVID-19: l'allarme lanciato dall'OIL sulla sicurezza sociale delle persone più vulnerabili

(OIL, 25 marzo 2020)

Shahra Razavi, Direttore OIL del Dipartimento di protezione sociale, ha ricordato il ruolo delle misure pubbliche di protezione e assistenza sociale per supportare le persone e le famiglie nell'emergenza economico-sociale scaturita dalla pandemia.

Il messaggio fondamentale è che siamo sicuri solo quando lo è il più vulnerabile tra noi. Coloro che non possono usufruire dei congedi di malattia, ad esempio, rappresentano un pericolo per loro stessi, per la propria comunità e, nel giro di poco tempo, per la popolazione di tutto il mondo.

Allarmanti sono i numeri globali relativi alla copertura assicurativa dei sistemi di sicurezza sociale: quasi il 40% della popolazione mondiale non ha alcuna assicurazione sanitaria o accesso ai servizi sanitari nazionali. Ogni anno, circa 800 milioni di persone spendono almeno il 10% del *budget* familiare per l'assistenza sanitaria e 100 milioni di persone cadono in povertà a causa delle spese mediche. Dal quadro appena rappresentato, pertanto, emerge che i sistemi di protezione sociali non sono adeguati ad affrontare l'emergenza sanitaria in corso. Per di più, meno di due terzi di tutti i Paesi del mondo mettono a disposizione un regime di assicurazione sociale e/o di assistenza sociale che fornisce prestazioni di malattia, mentre le tutele per le persone disoccupate sono gravemente inadeguate, nonostante il loro ruolo fondamentale nel sostenere i redditi delle

famiglie e stabilizzare la domanda aggregata: si pensi che solo un disoccupato su cinque in tutto il mondo può contare su sussidi di disoccupazione.

In generale, quindi, il 55% della popolazione mondiale - circa quattro miliardi di persone - non beneficia di alcuna forma di protezione sociale e molti Paesi si affidano a soluzioni di mercato, non accessibili ai gruppi di persone più vulnerabili, generando una grave minaccia al benessere di intere società e dell'intera comunità globale.

Se è indubbio che gli investimenti pubblici sulla protezione sociale abbiano un effetto moltiplicatore sull'economia, la problematica maggiore rimane la sostenibilità dei costi: l'OIL stima che, per le economie in via di sviluppo, il *deficit* di finanziamento medio per l'attuazione di un adeguato piano di protezione sociale è equivalente all'1,6% del PIL nazionale. Per i Paesi a basso reddito, invece, il divario è molto maggiore, pari a circa il 5,6% del PIL.

Al fine di sostenere tali spese, gli Stati sono invitati ad attuare riforme sulle imposte gravanti sulle grandi imprese multinazionali, affinché contribuiscano in forma maggiore, ma anche sulle imposte relative a reddito e patrimonio. Tali misure dovrebbero poi essere accompagnate da politiche finalizzate a ridurre i flussi finanziari illeciti.

Tuttavia, al fine di sostenere le misure sociali immediate dei Paesi in via di sviluppo, dovrebbe essere loro garantita maggiore flessibilità per il finanziamento del deficit e l'indebitamento internazionale.

Per approfondire:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739678/lang--en/index.htm

Resi gratuitamente disponibili gli standard europei per la fabbricazione di dispositivi medici e DPI

(Commissione europea, 20 marzo 2020)

Su richiesta della Commissione europea, il Comitato europeo di normazione (CEN) e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) hanno concordato di rendere immediatamente disponibili una serie di standard europei per la fabbricazione di determinati dispositivi medici e DPI. Questa azione aiuterà le imprese dell'UE e dei Paesi terzi che intendono fabbricare questi articoli, affinché possano avviare rapidamente la produzione e immettere più facilmente i prodotti sul mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza dei prodotti.

Questa iniziativa integra la raccomandazione (UE) 2020/403 sulla facilitazione delle procedure di controllo sui DPI e sui dispositivi medici, pubblicata in Gazzetta il 16 marzo 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/european_standards_for_medical_supplies.pdf

La tutela dei lavoratori atipici durante l'emergenza sanitaria: il focus dell'OIL

(OIL, 20 marzo 2020)

L'economista dell'OIL Janine Berg ha dedicato un articolo di approfondimento alla vulnerabilità dei lavoratori atipici durante la nascente crisi economico-sociale scaturita dalla emergenza sanitaria.

Se infatti i *mass media* mettono in evidenza il rischio di licenziamento e perdita salariale dei lavoratori dipendenti, un'ulteriore sfida è rappresentata dalla tutela dei lavoratori atipici, da coloro che sono assunti a tempo determinato o part-time ai lavoratori in somministrazione, fino a coloro che prestano una attività lavorativa nel settore della *gig economy*.

Questo eterogeneo gruppo di lavoratori vulnerabili sono tutelati in minor misura dai sistemi di protezione sociale e, spesso, non hanno accesso neppure ai congedi retribuiti. Per di più, dal momento che molti Paesi stabiliscono delle soglie di ammissibilità per l'accesso agli strumenti di sicurezza sociale (ore minime di lavoro settimanale, guadagni minimi, numero minimo di mesi di lavoro e di periodi di contribuzione), i lavoratori atipici rimangono spesso sprovvisti di adeguate protezioni.

Nel corso degli ultimi decenni, l'OIL ha adottato una serie di norme internazionali per promuovere la parità di trattamento dei lavoratori a tempo determinato, in somministrazione e a domicilio. Ad esempio, l'art. 6 della Convenzione n. 175 sul lavoro a tempo parziale del 1994 stabilisce che i regimi di sicurezza sociale obbligatori devono essere adattati in modo che i lavoratori a tempo parziale godano di condizioni equivalenti a quelle dei lavoratori a tempo pieno comparabili. Inoltre, qualora siano previste soglie di accesso, queste dovrebbero essere periodicamente revisionate.

Più recentemente, invece, con la Raccomandazione n. 202 del 2012, l'OIL ha sollecitato i Paesi membri a garantire un livello minimo di sicurezza sociale a quante più persone possibili.

Ebbene, proprio in questo momento di emergenza sanitaria ed economica, è necessario adottare tali misure, ristrutturando in modo inclusivo i sistemi di protezione sociale. Indubbiamente, questo particolare periodo emergenziale rilancia la riflessione sulla crescente opportunità di adottare soluzioni flessibili nella organizzazione del lavoro e sulla improcrastinabile necessità di garantire, di pari passo, protezione sociale ai lavoratori, a prescindere dal loro *status* contrattuale.

In sintesi, l'OIL auspica che la situazione internazionale di pandemia possa rappresentare una 'sveglia' (*wake-up call*) per il mondo intero.

Per approfondire:

<https://iloblog.org/2020/03/20/precarious-workers-pushed-to-the-edge-by-covid-19/>

La Nota dell'OIL: l'impatto del COVID-19 sul mondo del lavoro

(OIL, 18 marzo 2020)

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha pubblicato la Nota '*COVID-19 and world of work: Impacts and responses*' che racchiude una valutazione preliminare circa l'impatto dell'emergenza sanitaria COVID-19 sul mondo del lavoro.

In linea generale, l'OIL stima che, a livello mondiale, la situazione pandemica porterà, nello scenario peggiore, alla perdita di quasi 25 milioni di posti di lavoro. Si tratta di una valutazione iniziale che prevede effetti sul lavoro di vasta portata: milioni di persone diventeranno disoccupate e sottoccupate, e soffriranno una condizione di povertà lavorativa. Per tale ragione, è necessaria una risposta decisa, coordinata e immediata (*'decisive, co-ordinated and immediate response'*).

Nel dettaglio, l'OIL stima un aumento della disoccupazione globale con la perdita di posti di lavoro compresa tra i 5,3 milioni e i 24,7 milioni. Facendo un confronto con la crisi economica (2008-2009), quest'ultima emergenza ha aumentato i livelli di disoccupazione di 22 milioni di unità. Anche la sottoccupazione dovrebbe aumentare su larga scala, in ragione del fatto che le conseguenze economiche dell'epidemia si traducono in riduzioni delle ore di lavoro e dei salari.

Inoltre, il lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo, che spesso serve ad attenuare l'impatto dei cambiamenti nel mondo del lavoro e dell'economia, potrebbe non sortire questo effetto, a causa delle restrizioni alla circolazione delle persone e delle merci. Tuttavia, è da tenere conto che il lavoro autonomo rappresenta per molti una scelta di sopravvivenza e di sostegno al reddito nei momenti di crisi, spesso nelle sue forme informali.

Questo scenario si tradurrà in una riduzione dei consumi di beni e servizi, che, a sua volta, influenzerà le prospettive di ripresa per le imprese e le economie.

Per di più, il crollo dell'occupazione comporterà gravi perdite di reddito per i lavoratori: lo studio stima che tali perdite corrisponderanno tra gli 860 miliardi e i 3,4 trilioni di dollari entro la fine del 2020.

In aggiunta, ad aumentare significativamente sarà la povertà lavorativa, dal momento che ad essere maggiormente colpiti dalla crisi saranno i lavoratori prossimi o al di sotto della soglia di povertà. Più in particolare, l'OIL prospetta che le persone in condizioni di povertà aumenteranno tra gli 8,8 e i 35 milioni.

Per quanto concerne i settori maggiormente colpiti, nonostante la crisi avrà un significativo impatto in ogni comparto in termini di entrate, insolvenze e perdite di posti di lavoro, ad essere maggiormente esposti saranno il trasporto aereo, il turismo e il settore assistenziale. Tuttavia, è necessario tenere conto che, in modo trasversale ad ogni ambito di attività, le PMI subiranno le perdite più consistenti.

Le misure che saranno adottate per affrontare tale scenario dovranno tener conto dei gruppi di persone maggiormente vulnerabili, che in genere svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti, come i giovani, più esposti alla disoccupazione e alla sottoccupazione, e, all'opposto, le persone più anziane, che, tra l'altro, subiscono i più gravi danni alla salute dal contagio.

Inoltre, nel novero devono essere inclusi: le donne, spesso sovra-rappresentate nei lavori a basso reddito e nei settori più colpiti dalla crisi; i migranti, in genere privi di protezione e diritti sociali; e i lavoratori atipici (autonomi, occasionali, *gig*, ecc.), che, in molte parti del mondo, non beneficiano dei congedi retribuiti e sono meno tutelati dai sistemi di protezione sociale e da numerose misure di sostegno al reddito.

Sulla scorta degli insegnamenti appresi nella gestione della crisi economica scoppiata nel 2008, la risposta alla crisi economica e del lavoro che deriva dalla emergenza sanitaria deve essere coordinata a livello internazionale, mediante una forte *leadership* multilaterale, e deve basarsi su

tre pilastri: proteggere la salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro; stimolare l'economia e la domanda di lavoro; sostenere l'occupazione e il reddito da lavoro.

Più in particolare, riguardo il primo pilastro, è necessario:

- incentivare il telelavoro e una diversa organizzazione dell'orario di lavoro. A tal proposito, l'OIL prende come esempio le misure adottate in Italia;
- ampliare l'accesso ai congedi di malattia retribuiti. In alcuni Paesi, ad esempio, sono state adottate misure *ad hoc* per i lavoratori contagiati o in quarantena;
- fornire consulenza a distanza alle imprese sulle misure di salute e sicurezza da adottare nei luoghi di lavoro per il contrasto al COVID-19;
- contrastare la stigmatizzazione e la discriminazione dei lavoratori, in particolar modo di quelli maggiormente esposti al contagio, come gli operatori sanitari;
- introdurre misure di assistenza all'infanzia per i genitori che lavorano. Tra gli esempi citati, l'OIL menziona le misure previste dal Governo italiano.

Per la realizzazione del secondo pilastro, è opportuno:

- adottare misure di politica fiscale attiva e politica monetaria. L'Italia, ad esempio, ha introdotto agevolazioni fiscali e deroghe per i contributi di sicurezza sociale, nonché proroghe delle scadenze per il rimborso dei mutui, mentre le banche centrali di molti Paesi (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti) hanno ridotto i tassi di interesse;
- introdurre prestiti e rafforzare il sostegno finanziario per specifici settori, soprattutto, a breve termine, a beneficio del comparto sanitario e produttivo dei dispositivi medici e DPI;

In riferimento al terzo pilastro, l'OIL sollecita:

- la riduzione dell'orario di lavoro e la sottoscrizione di accordi di compensazione salariale, attraverso piano di riduzione retribuita degli orari lavorativi e indennità di disoccupazione parziale;
- la conservazione dell'occupazione con ulteriori mezzi, ad esempio attraverso le misure contro i licenziamenti per i lavoratori in malattia o in quarantena.
- l'ampliamento delle indennità di disoccupazione, l'introduzione di prestazioni di assistenza sociale a sostegno del reddito e altre misure per stimolare la domanda aggregata. Ad esempio, ad Hong Kong i residenti riceveranno una compensazione *una tantum* pari a 1.280 \$ al fine di stimolare l'economia dell'1%.
- L'adozione di sgravi finanziari e fiscali per le imprese. Su esempio di alcuni Paesi nel mondo, dovrebbero essere introdotti: garanzie pubbliche sui prestiti e sugli scoperti bancari; finanziamenti agli enti locali per sostenere le PMI; agevolazioni sull'IVA; il differimento del pagamento di contributi e imposte o, in casi estremi, la riduzione degli oneri sociali e fiscali.

Inoltre, l'OIL individua due strumenti fondamentali per mitigare i danni e ripristinare la fiducia della popolazione mondiale: da una parte, il dialogo sociale – sia a livello istituzionale che infra-aziendale – crea i presupposti per una efficace interazione tra datori di lavoro, lavoratori e i loro rappresentanti, affinché tutte le misure adottate siano implementate nei luoghi di lavoro;

dall'altra, le norme internazionali del lavoro costituiscono il basamento fondamentale per le misure politiche incentrate su una ripresa economica vocata alla sostenibilità e alla equità sociale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ILO_Note_COVID_19.pdf

La Commissione europea lancia il Comitato consultivo sul COVID-19

(Commissione europea, 17 marzo 2020)

In data 17 marzo 2020, la Commissione europea ha attivato il Comitato consultivo sul COVID-19, composto da epidemiologi e virologi di diversi Stati membri col compito di formulare linee guida europee sulle misure scientifiche di gestione del rischio.

Il Panel, creato su mandato degli Stati membri dell'UE, sarà presieduto dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e co-presieduto da Stella Kyriakides, Commissario per la salute e la sicurezza alimentare. Ne faranno parte sette esperti di sei Stati membri, tra cui l'Italia, nonché, in qualità di osservatori, i rappresentanti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC).

Nel dettaglio, il Comitato dovrà: elaborare misure di risposta coordinate, che tengano conto degli specifici contesti nazionali; individuare e mitigare le lacune, le incongruenze e le inadeguatezze delle misure, anche di quelle già adottate; definire le priorità di assistenza sanitaria e protezione civile, ma anche le urgenze in termini di sostegno transnazionale; infine, formulare delle raccomandazioni politiche per affrontare le conseguenze a lungo termine dell'emergenza sanitaria.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/COVID-19_European_Advisory_Panel.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/more_information_Advisory_Panel.pdf

COVID-19: Le linee guida della Commissione europea sulla gestione delle frontiere

(Commissione europea, 16 marzo 2020)

In data 16 marzo 2020, la Commissione europea ha reso note le linee guida per gli Stati membri sulla gestione delle frontiere durante l'emergenza sanitaria in corso.

Gli orientamenti, adottando un approccio integrato a livello europeo, stabiliscono i principi-cardine di un'efficace gestione delle frontiere per perseguire un duplice obiettivo: proteggere la salute pubblica e, al contempo, preservare l'integrità del mercato interno.

Come ha affermato la Presidente della Commissione europea von der Leyen, è necessario assicurare che le merci e i servizi essenziali continuino a circolare nel mercato interno dell'UE, affinché sia garantito l'approvvigionamento di attrezzature mediche e di cibo. Al riguardo, gli Stati

membri dovrebbero designare corsie prioritarie per il trasporto di merci e garantire lo spostamento sicuro degli addetti ai trasporti, senza la richiesta di più gravose certificazioni per la circolazione delle merci.

Pertanto, la logica è quella di utilizzare il mercato interno UE non solo come strumento economico, ma anche come "strumento di solidarietà europea".

Tra le indicazioni più significative sulla circolazione delle persone:

- gli Stati membri possono ripristinare i controlli alle frontiere interne per motivi di ordine pubblico che, in situazioni estremamente critiche, possono includere la sanità pubblica;
- le persone identificate come a rischio di diffusione di COVID-19 dovrebbero avere accesso a un'adeguata assistenza sanitaria, nel Paese di arrivo o nel Paese di partenza, a seconda delle decisioni coordinate tra gli Stati;
- è possibile sottoporre tutti i soggetti che entrano nel territorio nazionale a controlli sanitari senza l'introduzione formale dei controlli alle frontiere interne;
- è possibile negare l'accesso in uno Stato membro alle singole persone, ma è rimarcato che agli individui malati non dovrebbe essere negato l'accesso, ma anzi dovrebbe essere garantita l'assistenza sanitaria;
- ad ogni modo, gli Stati membri sono chiamati a coordinarsi per effettuare controlli sanitari su un solo lato della frontiera.
- gli Stati membri devono sempre consentire l'ingresso ai propri cittadini e residenti e, allo stesso tempo, devono facilitare il transito di altri cittadini e residenti dell'UE che stanno tornando a casa, nonché dei lavoratori frontalieri. Tuttavia, è possibile adottare misure che impongano loro un periodo di autoisolamento, qualora il medesimo obbligo sia imposto anche ai propri cittadini.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/EU_Commission_COVID19_guidelines_16_03_2020.pdf

COVID-19: la prima risposta del G7 alla emergenza sanitaria ed economica

(G7, 16 marzo 2020)

In data 16 marzo 2020, si è riunito il G7 allo scopo di studiare soluzioni condivise per l'emergenza sanitaria in corso. In linea generale, gli sforzi del Gruppo saranno indirizzati sia al coordinamento internazionale per affrontare la sfida sanitaria globale, sia alla salvaguardia della stabilità economica mondiale. Pertanto, saranno coordinate, tra i Paesi del Gruppo, le misure di sanità pubblica, saranno introdotte misure a sostegno dell'economia e del lavoro e sarà incoraggiata la cooperazione scientifica internazionale.

Per quanto concerne le misure di sostegno all'economia e al mercato del lavoro, i ministri delle finanze degli Stati del G7 sono chiamati a coordinarsi e a collaborare a stretto contatto con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il Gruppo della Banca Mondiale (BM). A livello globale, dovrà essere garantito il funzionamento delle catene di approvvigionamento e del commercio internazionale.

I Paesi del G7 si dichiarano determinati a ripristinare i livelli di crescita registrati prima della pandemia, cogliendo l'occasione per creare le basi per una crescita futura ancora più forte. Per tale ragione, il Gruppo chiederà anche il sostegno e la collaborazione del G20.

Per approfondire:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/16/g7-leaders-statement-on-covid-19/>

Dichiarazione congiunta ICC-OMS: sostegno al settore privato per combattere il COVID-19

(ICC-OMS, 16 marzo 2020)

La Camera di commercio internazionale (ICC) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno concordato di lavorare a stretto contatto per garantire informazioni aggiornate e affidabili e strumenti di orientamento per la comunità globale delle imprese.

Consapevole che un'azione tempestiva ridurrà i rischi a breve termine per i lavoratori e i costi a lungo termine per le imprese e l'economia, l'ICC si è impegnata a fornire regolarmente consulenza aggiornata alla sua rete di oltre 45 milioni di imprese, affinché possano, da una parte, intraprendere azioni efficaci per proteggere i lavoratori, i clienti e le comunità locali e, dall'altra, contribuire alla produzione e alla distribuzione di forniture essenziali.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/icc_who_joint_statement.pdf

L'OMS dirama la guida operativa per il monitoraggio sui casi sospetti di COVID-19

(OMS, 13 marzo 2020)

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha reso pubbliche le linee guida, indirizzate agli Stati membri, per effettuare una rapida indagine sui casi di COVID-19, ad uso delle autorità sanitarie locali, regionali o nazionali.

Il documento si basa sulle attuali conoscenze sull'epidemia di COVID-19 e su considerazioni simili per altri agenti patogeni respiratori, inclusi il MERS-CoV e il virus dell'influenza.

Nel dettaglio, tali misure riguardano, dapprima, l'identificazione dei contatti sociali, familiari, di lavoro e con gli operatori sanitari che sono avvenuti con un soggetto contagiato.

Tale identificazione deve riguardare i contatti avvenuti a partire da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo la medesima insorgenza. In relazione alla gestione dei pazienti con sospetto COVID-19, coloro che hanno una grave infezione respiratoria acuta devono essere isolati nel primo punto di contatto con il sistema sanitario. Il trattamento di emergenza deve essere avviato in base alla gravità della malattia.

Diversamente, per coloro che presentano una malattia lieve, potrebbe non essere necessario il ricovero in ospedale, a meno che non vi siano preoccupazioni circa un rapido deterioramento. Nei

casi più lievi, può essere presa in considerazione l'assistenza a domicilio, con l'adozione di rigide precauzioni riguardo l'igiene personale, l'autocontrollo dei sintomi, l'allontanamento sociale o la quarantena. L'OMS raccomanda, poi, che le persone entrate a contatto con un soggetto contagiato siano messe in quarantena per 14 giorni dall'ultimo contatto. Sono inoltre dettagliate le indicazioni sulla raccolta dei tamponi, sulla comunicazione dei rischi alla popolazione, sulla raccolta dei dati e sulle ulteriori indagini utili per lo studio della diffusione del COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/WHO_guidelines_cases_clusters_investigation.pdf

COVID-19: EU-OSHA pubblica una guida per la prevenzione nei luoghi di lavoro

(EU-OSHA, 12 marzo 2020)

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha pubblicato una guida per le aziende europee chiamate a prevenire la diffusione del COVID-19 nei rispettivi luoghi di lavoro. Il documento, online sul portale OSHwiki, si basa soprattutto sulle guide pubblicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Per approfondire:

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See

2. DOCUMENTI UFFICIALI DELLE PARTI SOCIALI INTERNAZIONALI ED EUROPEE

ITUC: l'analisi comparata delle misure emergenziali per il lavoro di 12 Stati del mondo

(ITUC, 27 marzo 2020)

La Confederazione sindacale internazionale (ITUC) ha pubblicato una breve analisi comparata sulle misure pubbliche a sostegno dell'occupazione e del reddito, nonché sugli interventi finanziari relativi ad affitti e mutui. Il report descrive i primi interventi normativi messi in campo da 12 Stati: Argentina, Austria, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Singapore, Svezia e Regno Unito.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ITUC_country_responses_COVID19.pdf

Indagine ITUC sulle risposte dei Governi nazionali al COVID-19

(ITUC, 24 marzo 2020)

Dal 17 al 23 marzo 2020, 109 sindacati di 86 Paesi – tra cui l'Italia – hanno preso parte al primo *'ITUC Global COVID-19 Survey'*.

Anzitutto, dai risultati emerge che, a livello globale, il 53% dei Paesi sta contenendo la diffusione del virus con misure di blocco nazionale e mediante la chiusura di scuole e aziende non essenziali. Inoltre, il 43% dei Paesi sta cercando di ritardare la diffusione del virus promuovendo il lavaggio delle mani, il lavoro da casa, l'allontanamento sociale e le restrizioni alle frontiere.

In relazione alle misure di tutela dei lavoratori, al fine di proteggere la loro salute e sicurezza, il 65% dei Paesi sta promuovendo il lavoro da casa (telelavoro o *smart working*). Dei 28 Paesi dell'OCSE, tra cui l'Italia, ben 27 (96%) stanno sollecitando tale misura.

Le cinque principali politiche economiche che i Paesi stanno adottando sono: la fornitura di assistenza sanitaria gratuita (50% dei Paesi); la protezione dell'occupazione per coloro che si autoisolano (34% dei Paesi); gli sgravi fiscali per le imprese (31% dei Paesi); il congedo retribuito per malattia per il periodo di autoisolamento (29% dei Paesi); dei fondi di salvataggio per aziende o settori (29% dei Paesi).

A livello comparato, inoltre, un numero maggiore di Paesi ha erogato fondi per il salvataggio delle imprese, piuttosto che garantire il congedo per malattia o concedere il part-time ai lavoratori. Ancor più preoccupante è il dato relativo alle misure di sostegno al reddito, presenti solamente nel 12% dei Paesi coinvolti nell'indagine.

Indicando il livello di soddisfazione dei sindacati nazionali intervistati, ETUC stima che il 62% ritiene che il proprio governo nazionale stia rispondendo in modo efficace alle esigenze dei lavoratori.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ITUC_global_covid19_survey.pdf

ETUC: l'analisi comparata delle misure nazionali di sostegno al lavoro e al reddito durante la pandemia

(ETUC, 24 marzo 2020)

ETUC ha pubblicato tre brevi rassegne che racchiudono un'analisi schematica delle misure di sostegno al lavoro e al reddito adottate da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, finalizzati alla tutela dell'occupazione individuale e collettiva e del reddito di individui e famiglie.

In molti Paesi, tali misure a breve-medio termine sono il risultato di una concertazione tripartita tra il Governo e le parti sociali.

Sono pertanto dettagliate, per ciascun Paese, le misure a tutela dell'occupazione, del reddito e della salute e sicurezza dei lavoratori contenute negli atti normativi e negli accordi collettivi.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ETUC_briefing_short_time_work_measures_COVID19.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ETUC_briefing_household_relief_measures_COVID19.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ETUC_briefing_lay_off_arrangements_COVID19.pdf

La Dichiarazione congiunta delle parti sociali internazionali sul COVID-19

(ITUC, IOE, 23 marzo 2020)

In data 23 marzo 2020, è stata siglata la Dichiarazione congiunta tra la Confederazione sindacale internazionale (ITUC) e l'Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (IOE) sul COVID-19.

Il documento pone l'attenzione sulla necessità di una maggiore cooperazione e un migliore coordinamento tra tutti gli attori del sistema multilaterale. In particolare, l'OIL e l'OMC ricoprono un ruolo essenziale finalizzato ad orientare la gestione della pandemia e delle conseguenze socio-economiche, suggerendo soluzioni sostenibili a breve, medio e lungo termine per gli individui, le comunità, le nazioni e le regioni del mondo.

Un ruolo strategico è poi ricoperto dalle istituzioni politiche e finanziarie internazionali (FMI, OCSE, G7, G20, BM, Banche di sviluppo regionale) per il sostegno alle misure di tutela dei lavoratori in tutti i settori dell'economia - compresi i lavoratori autonomi e temporanei, occasionali e informali - e di supporto alle imprese, in particolare le PMI.

A livello nazionale, invece, il Coordinatore residente delle Nazioni Unite è chiamato a concentrarsi principalmente sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile di lavoro dignitoso e crescita economica.

L'obiettivo comune è l'adozione di misure pubbliche immediate che minimizzino l'impatto socio-economico della pandemia, di concerto con le parti sociali. Per la costruzione di una 'società resiliente' sono tre i *dictat* da seguire: continuità aziendale, sicurezza del reddito e solidarietà. Per

questo motivo, l'economia globale ha bisogno di misure urgenti per raggiungere l'economia reale, i lavoratori e le imprese.

Infine, ITUC e IOE evidenziano il ruolo delle parti sociali durante la pandemia: da una parte, la collaborazione delle parti sociali è fondamentale nella adozione di misure di contrasto al COVID-19 in ogni luogo di lavoro; dall'altra, le parti sociali internazionali si dichiarano pronte a supportare i decisori politici nei loro sforzi attuali.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/joint_statement_ITUC_IOE.pdf

La Dichiarazione congiunta delle parti sociali europee sul COVID-19

(ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited, 16 marzo 2020)

In data 16 marzo 2020, le parti sociali europee hanno reso nota una dichiarazione congiunta sulle misure che l'Unione europea è chiamata ad adottare per mitigare l'impatto economico e sociale della emergenza sanitaria.

Sostenendo i piani d'intervento annunciati dalla Commissione europea e dalla BCE, le parti sociali chiedono che il Consiglio approvi rapidamente le misure proposte.

In particolare, di rilevanza prioritaria sono: l'adozione della massima flessibilità nell'ambito degli aiuti di Stato e del Patto di stabilità e crescita, considerando altresì la sua sospensione per mezzo della clausola di salvaguardia; il contrasto alla distorsione del Mercato Unico, salvaguardando soprattutto la circolazione interna delle merci di cui si registra è una elevata domanda (dispositivi medici, DPI, medicinali); il sostegno agli investimenti degli Stati membri, in particolare per il rafforzamento del sistema sanitario e delle misure di protezione sociale; la mobilitazione dei fondi strutturali inutilizzati e degli altri fondi europei, riorientandoli al sostegno finanziario e al reddito dei lavoratori colpiti dalla disoccupazione o dalla sospensione dal lavoro, compresi i lavoratori atipici e i lavoratori autonomi; l'ampliamento dell'accesso al credito e del sostegno finanziario per le imprese, in particolare per le PMI; l'attivazione del fondo di solidarietà e di qualsiasi altro finanziamento disponibile a livello europeo.

Inoltre, gli Stati membri sono invitati a coinvolgere le parti sociali nella progettazione e nella attuazione delle misure nazionali disposte.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/joint_statement_european_social_partners.pdf

La Dichiarazione di BusinessEurope sul COVID-19: le richieste alle istituzioni europee

(BusinessEurope, 16 marzo 2020)

In data 16 marzo 2020, BusinessEurope ha pubblica la propria Dichiarazione formale sull'emergenza sanitaria in corso. In linea generale, l'invito è alla solidarietà tra imprese di ogni

dimensione, tra imprese e governi e tra tutti gli Stati membri dell'UE. BusinessEurope mette in evidenza che, inevitabilmente, l'emergenza globale cagionerà una recessione economica in molti Stati membri.

È pertanto evidente che l'obiettivo delle autorità pubbliche deve essere quello di garantire il giusto equilibrio tra la tutela della salute pubblica e il mantenimento di attività economiche vitali.

Come già chiesto dai sindacati internazionali, anche BusinessEurope chiede pacchetti di misure economiche che proteggano "l'ecosistema aziendale", garantendo che il maggior numero possibile di aziende sopravviva alle attuali difficoltà.

Un appello è lanciato anche alla BCE e a tutte le autorità di regolamentazione e vigilanza finanziaria, affinché la politica monetaria internazionale garantisca un'adeguata liquidità per il sistema finanziario e la stabilità dei mercati finanziari.

A livello europeo, è necessario autorizzare temporaneamente gli Stati membri a utilizzare la massima flessibilità al rispetto del Patto di stabilità e crescita, anche prendendo in considerazione la possibile sospensione temporanea dei vincoli mediante il ricorso alla clausola generale di salvaguardia.

Inoltre, BusinessEurope chiede alla Commissione europea di potenziare la '*Corona Response Investment Initiative*' da 37 miliardi di euro, volta a sostenere i sistemi sanitari, le PMI, i mercati del lavoro e i soggetti più vulnerabili dell'economia. Inoltre, gli altri fondi strutturali dovrebbero essere reindirizzati a sostegno delle imprese vulnerabili, mentre necessità di una rapida attivazione il fondo di solidarietà dell'UE per le emergenze sanitarie. Ulteriori richieste riguardano la maggiore flessibilità nell'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato e la creazione di piano di risanamento europeo, facilitato da un rapido accordo su un nuovo quadro finanziario pluriennale (*Multi Annual Financial Framework - MFF*), al fine di ridurre l'incertezza sul finanziamento degli investimenti dell'UE dal 2021. Infine, è richiesta la creazione di un nuovo piano digitale europeo sulla sanità (*European e-health plan*), affinché sia istituito un monitoraggio centralizzato a livello europeo sull'intera catena del valore nel settore sanitario.

In primo piano è anche il ruolo della Commissione europea nella protezione del mercato interno attraverso il controllo delle distorsioni del mercato e lo stop alla creazione di barriere nazionali che non rispettano il principio di solidarietà e proporzionalità. Più in particolare, BusinessEurope chiede che siano garantiti sia il trasporto di merci all'interno del Mercato Unico, sia l'accesso transfrontaliero per i servizi di fabbricazione e manutenzione di apparecchiature mediche essenziali. Inoltre, i divieti di esportazione recentemente introdotti dagli Stati membri in ambito di dispositivi di protezione individuale, apparecchiature mediche e dispositivi medici devono essere rimossi con urgenza.

Gli Stati membri, a loro volta, sono chiamati a fornire garanzie statali per le linee di credito alle imprese, a rinviare i pagamenti fiscali e i contributi previdenziali e a fornire un forte supporto finanziario alle imprese. Al contempo, dovrebbe essere prevista maggiore flessibilità nell'ambito dei sistemi di assicurazione contro la disoccupazione, a sostegno di imprese e lavoratori.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/businessesurope_statement_covid19.pdf

COVID-19: Dichiarazione congiunta del Consiglio dei sindacati globali

(Council of Global Unions - CGU, Londra, 12 marzo 2020)

Con la Dichiarazione congiunta dal titolo '*COVID-19 Urgent Economic Stimulus and Workplace Measures Required*', i sindacati internazionali hanno lanciato un appello ai governi e ai datori di lavoro di tutto il mondo, affinché mettano in campo tutte le misure necessarie a tutela dei lavoratori e delle loro famiglie durante l'emergenza sanitaria.

In particolare, i governi sono chiamati a implementare una serie di incentivi economici che ricomprendano, in via prioritaria: il congedo per malattia retribuito; il mantenimento delle entrate economiche delle famiglie al fine di coprire i costi di alloggio, elettricità, cibo e altri beni essenziali; e l'estensione della protezione sociale per tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro *status* occupazionale.

Alla base di tali provvedimenti deve esserci l'insegnamento acquisito durante il primo periodo di crisi economica (2008-2009): l'obiettivo primario è il sostegno al reddito di cui hanno bisogno le famiglie e di cui beneficiano le stesse imprese.

D'altro canto, i datori di lavoro sono chiamati ad agire con decisione e responsabilità per fornire protezione ai lavoratori attraverso le intere catene di approvvigionamento. Oltre al rispetto del loro dovere di diligenza (*due of diligence*) nel proteggere i lavoratori dalla trasmissione del COVID-19, è necessario che i datori di lavoro estendano la protezione salariale a tutti i propri lavoratori, indipendentemente dallo *status* occupazionale, garantendo al contempo i congedi per malattia e una maggiore flessibilità lavorativa.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/cgu_joint_statement_covid-19.pdf

COVID-19: ETUC denuncia l'impatto negativo della progressiva riduzione della spesa pubblica per le prestazioni di malattia

(ETUC, 12 marzo 2020)

Il congedo per malattia retribuito è uno strumento di welfare pubblico fondamentale per attutire l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle condizioni socioeconomiche delle famiglie di tutta Europa. Tuttavia, come mostrano i dati della Commissione europea del 2016, a partire dallo scoppio della crisi economica, la maggior parte degli Stati membri ha ridotto la spesa per le prestazioni di malattia. Annualmente, i tagli maggiori sono avvenuti nei Paesi europei maggiormente colpiti dalle politiche di *austerità*: Grecia (-7,2%), Spagna (-2,3%), Cipro (-1,9%), Irlanda (-0,9%) e Italia (-0,5%). In termini pratici, i tagli hanno portato alla riduzione del tasso di indennità di malattia, ad un inasprimento delle condizioni di ammissibilità e alla riduzione della durata dell'indennità.

Come conseguenza, spesso i lavoratori sono costretti a recarsi a lavoro anche quando sono malati per evitare di perdere il proprio reddito da lavoro.

È evidente che, nell'attuale momento di emergenza sanitaria, questa situazione rappresenta un rischio per la salute pubblica europea.

Per approfondire: <https://www.etuc.org/en/pressrelease/coronavirus-exposes-danger-cuts-sick-pay-europes-workers-financial-crisis>

3. RAPPORTI, STUDI, RICERCHE NAZIONALI

Rapporto n. 2/2020 - Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2

(Istituto Superiore di Sanità, 28 marzo 2020)

Il Rapporto, aggiornato al 28 marzo, contiene nello specifico indicazioni per il miglior utilizzo di DPI nelle attività sanitarie e sociosanitarie.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Rapporto_2_2020.pdf

Accordo sindacale telematico. Decalogo di emergenza

(Gambino A., Giustiziacivile.com, 24 marzo 2020)

Il testo contiene, in dieci punti, i passaggi principali da seguire per poter mettere in atto, in via telematica, un accordo sindacale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Decalogo_accordo_sindacale_telematico.pdf

Rapporto n. 4/2020 - Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie

(Istituto Superiore di Sanità, 16 marzo 2020)

Il rapporto si incentra sul rafforzamento dei programmi e dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, sull'identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19 tra i visitatori, gli operatori e i residenti e sulla formazione del personale sanitario per la corretta adozione delle misure di prevenzione/precauzioni di isolamento.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Rapporto_4_2020.pdf

Rapporto n. 3/2020 - Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2

(Istituto Superiore di Sanità, 14 marzo 2020)

Il Rapporto, partendo da alcune considerazioni di carattere legislativo, contiene raccomandazioni circa soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria, soggetti non positivi e non in quarantena obbligatoria, gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti e i volontari.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Rapporto_3_2020.pdf

Rapporto n. 1/2020 - Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni

(Istituto Superiore di Sanità, 7 marzo 2020)

Il primo rapporto dell'ISS contiene studi e riferimenti importanti all'assistenza sanitaria del soggetto isolato a domicilio, ai compiti dell'operatore di sanità pubblica, alle misure di prevenzione da adottare in isolamento domiciliare e all'assistenza al soggetto in isolamento. Alcune nozioni riguardano anche il comportamento del soggetto per garantire un effettivo isolamento e le pratiche raccomandate per l'assistenza sanitaria delle persone in isolamento da parte di operatori sanitari.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Rapporto_1_2020.pdf

Documento - COVID-19 e protezione degli operatori sanitari

(INAIL, 2 marzo 2020)

L'INAIL ha pubblicato un interessante documento informativo per la tutela della salute e sicurezza degli operatori sanitari, che sono la categoria di lavoratori che ha maggiore possibilità di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/inail_fact_sheet_COVID_19.pdf

4. NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA

Comunicazione 2020/C 108 I/01 – gli appalti pubblici nella situazione emergenziale

(Commissione europea, GUUE 1° aprile 2020)

Con la comunicazione in parola, la Commissione europea ha fornito gli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19.

Più in particolare, al fine di reperire celermente sul mercato e acquistare rapidamente i beni e i servizi essenziali per la lotta al nuovo coronavirus, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare le procedure d'acquisto. Inoltre, in casi di estrema urgenza, essi possono ricorrere, ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, oppure procedere attraverso l'aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, qualora quest'ultimo sia l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_108_01.pdf

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466

(Commissione europea, GUUE 31 marzo 2020)

Il regolamento di esecuzione in parola introduce misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l'uomo, per gli animali e per le piante in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus.

In particolare, per gli Stati membri che riscontrano difficoltà ad effettuare alcune tipologie di controllo in presenza attraverso le proprie autorità, in via eccezionale e per i prossimi due mesi, i controlli e le altre attività ufficiali possono essere effettuati da una o più persone fisiche, specificamente autorizzate dall'autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica. Inoltre, i certificati sulle merci e sugli animali oggetto dei controlli potranno essere presentati su copia elettronica, mentre le analisi, le diagnosi e le prove potranno essere effettuati da qualsiasi laboratorio designato dall'autorità competente. Il regolamento di esecuzione in parola si applica fino al 1° giugno 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/regolamento_esecuzione_ue_2020_466.pdf

Regolamento (UE) 2020/460

(Parlamento UE e Consiglio UE, GUUE 31 marzo 2020)

Il regolamento in parola stabilisce – in modifica del regolamento (UE) n. 1301/2013 – che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sostenga il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie imprese (PMI) ove necessario come misura temporanea, al fine di rispondere all'impatto della crisi sanitaria pubblica. In particolare, il Fondo ricomprenderà gli investimenti in prodotti e servizi necessari a promuovere le capacità di risposta alle crisi dei servizi sanitari. Inoltre, è disposta maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, nonché una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi.

Come ulteriore sostegno agli Stati membri, la Commissione non emetterà ordini di recupero degli importi recuperabili dagli Stati membri per i conti annuali presentati nel 2020. Tali importi non recuperati rimarranno nelle disponibilità degli Stati per gli investimenti emergenziali, fermo restando che essi saranno liquidati o recuperati alla chiusura dei programmi.

Infine, in modifica del regolamento (UE) n. 508/2014, è stabilito che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) sosterrà i fondi di mutualizzazione e le assicurazioni degli stock per salvaguardare il reddito dei pescatori e degli acquacoltori colpiti dalla crisi sanitaria pubblica.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/regolamento_ue_2020_460.pdf

Regolamento (UE) 2020/461

(Parlamento UE e Consiglio UE, GUUE 31 marzo 2020)

Il regolamento in parola modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 che ha istituito il Fondo di solidarietà dell'UE. Sebbene il Fondo sia stato creato per fornire assistenza finanziaria agli Stati membri a seguito di gravi catastrofi, esso è limitato alle sole catastrofi naturali.

Pertanto, l'art. 2 del regolamento istitutivo è stato sostituito prevedendo la mobilitazione del Fondo per una «grave emergenza di sanità pubblica». Sono stati inoltre alzati gli importi degli anticipi: il nuovo par. 2, art. 4 bis stabilisce che «l'importo dell'anticipo non supera il 25% dell'importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 100 000 000 EUR.».

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/regolamento_ue_2020_461.pdf

Raccomandazione 2020/C 102 I/01

(BCE, GUUE 30 marzo 2020)

Come si legge nel primo considerando della raccomandazione in parola, la BCE «ritiene fondamentale che gli enti creditizi siano in grado di continuare ad assolvere il loro ruolo di finanziatori di famiglie, piccole e medie imprese e società nel pieno dello shock economico provocato dalla malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID 19)». A tale scopo, è quindi essenziale che gli enti creditizi conservino il proprio capitale per preservare la loro capacità di sostenere l'economia nel contesto di grande incertezza causata dalla COVID 19.

Pertanto, le risorse patrimoniali per sostenere l'economia reale e assorbire le perdite dovrebbero avere priorità rispetto alle distribuzioni di dividendi e al riacquisto di azioni proprie. Per tale ragione, la BCE raccomanda che gli enti creditizi significativi si astengano dal distribuire dividendi e riacquistare azioni proprie finalizzate a remunerare gli azionisti per la durata dello shock economico correlato alla COVID 19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/raccomandazione_bce_2020_c_102_01.pdf

Comunicazione 2020/C 102 I/02 – orientamento comune sulle frontiere esterne

(Commissione europea, GUUE 30 marzo 2020)

In risposta alla richiesta degli Stati membri di organizzare un'azione coordinata alle frontiere esterne dell'UE durante la pandemia, le linee guida forniscono orientamenti per quanto riguarda: l'introduzione di una restrizione temporanea dei viaggi applicabile a tutti gli spostamenti non essenziali da Paesi terzi verso la zona UE+; la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e dei loro familiari bloccati in Paesi terzi; il servizio minimo offerto dai consolati per il trattamento delle domande di visto; e il trattamento dei soggiorni fuoritermine causati da restrizioni dei viaggi, anche per i cittadini di Paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_102_02.pdf

Comunicazione 2020/C 102 I/03 – la libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia

(Commissione europea, GUUE 30 marzo 2020)

La Commissione europea ha pubblicato le linee guida relative alla libera circolazione dei lavoratori durante il periodo di pandemia. In linea generale, gli Stati membri dovrebbero consentire e favorire l'attraversamento da parte dei lavoratori transfrontalieri, in particolare, ma non esclusivamente, di quelli che operano nel settore sanitario e nel settore alimentare nonché in altri

servizi essenziali. Sono pertanto elencati, in modo non esaustivo, i lavoratori che esercitano professioni critiche.

Inoltre, la Commissione esorta gli Stati membri a stabilire procedure specifiche, rapide e semplici per l'attraversamento delle frontiere con un flusso regolare di lavoratori transfrontalieri e distaccati, affinché sia garantito loro un passaggio agevole. In relazione ai controlli, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro per mettere in atto screening sanitari su un lato solo della frontiera al fine di evitare sovrapposizioni e tempi di attesa. Se un lavoratore presenta sintomi febbrili e le autorità di frontiera ritengono che non dovrebbe essere autorizzato a proseguire il viaggio, dovrebbe essergli garantito l'accesso a cure sanitarie adeguate alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro di occupazione. In generale, poi, gli Stati membri dovrebbero consentire ai lavoratori transfrontalieri e distaccati di continuare ad attraversare le loro frontiere per raggiungere il luogo di lavoro, se il lavoro nel settore interessato – anche se non ritenuto critico – è ancora consentito nello Stato membro ospitante.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_102_03.pdf

Comunicazione 2020/C 100 I/01 - Agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci essenziali durante l'epidemia di Covid-19

(Commissione europea, GUUE 26 marzo 2020)

La Comunicazione in parola contiene gli orientamenti della Commissione europea sulla continuità e sulla fluidità dei servizi di trasporto aereo di merci essenziali durante la pandemia. Al fine di garantire il funzionamento delle catene di approvvigionamento di 'prodotti critici' – quali, soprattutto, forniture mediche, DPI e prodotti alimentari – gli Stati membri sono invitati ad agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci, attuando misure operative, ivi specificate, che esonerino i voli e gli operatori interessati dalle restrizioni nazionali ordinarie ed emergenziali.

Inoltre, è specificato che, qualora alcuni operatori di trasporto aereo sfruttino la situazione emergenziale costituendo cartelli e/o abusando della loro posizione dominante, le autorità garanti della concorrenza non esiteranno a intervenire.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_100_01.pdf

Decisione di esecuzione (UE) 2020/452

(Commissione europea, 26 marzo 2020)

La decisione di esecuzione in parola - in modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 che ha fissato la composizione iniziale di rescEU - ha stabilito mezzi e risorse per gestire rischi poco probabili dall'impatto molto elevato. In particolare, al fine di affrontare l'emergenza sanitaria in

corso, è previsto il ricorso a: mezzi e risorse per l'evacuazione medica di pazienti altamente infettivi; mezzi aerei per l'evacuazione medica di vittime di catastrofi; mezzi e risorse per squadre mediche di emergenza; risorse per la costituzione di scorte di materiale medico.

È inoltre stabilito che per tali mezzi e risorse l'assistenza finanziaria dell'Unione copre tutti i costi necessari per assicurarne la disponibilità e la possibilità di mobilitarli.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_esecuzione_ue_2020_452.pdf

I riferimenti alle norme armonizzate per i dispositivi medici: decisioni di esecuzione (UE) n. 2020/437, 2020/438, 2020/339

(Commissione europea, GUUE 25 marzo 2020)

Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui alle norme UE i dispositivi medici e medico-diagnostici che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Pertanto, sono stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate: per i dispositivi medici, elaborate a sostegno della direttiva 93/42/CEE (decisione di esecuzione (UE) n. 2020/437); per i dispositivi medici impiantabili attivi, elaborate a sostegno della direttiva 90/385/CEE (decisione di esecuzione (UE) n. 2020/438); per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, elaborate a sostegno della direttiva 98/79/CE (decisione di esecuzione (UE) n. 2020/439).

Le norme armonizzate renderanno più semplici e meno onerose le procedure di valutazione della conformità dei dispositivi medici durante l'emergenza sanitaria.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_esecuzione_ue_2020_437.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_esecuzione_ue_2020_438.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_esecuzione_ue_2020_439.pdf

Le misure della BCE a sostegno dell'economia europea: la decisione (UE) 2020/440 e la decisione (UE) 2020/441

(BCE, GUUE 25 marzo 2020)

Con la decisione (UE) 2020/440, la BCE ha lanciato il programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (*Pandemic Emergency Purchase Programme* - PEPP). Tali acquisti sono distinti da quelli effettuati nell'ambito dell'ordinario programma ampliato di acquisto di attività (PAA), con una dotazione complessiva supplementare di 750 miliardi di euro fino alla fine del 2020.

Come si legge nel secondo considerando, lo scopo è quello di «*migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e supportare la costante convergenza dell'inflazione verso livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi*».

Al fine di perseguire le medesime finalità, con la decisione (UE) 2020/441, la BCE ha ampliato la gamma di attività idonee ai fini del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) alle carte commerciali non finanziarie, rendendo tutte le carte commerciali di sufficiente qualità creditizia idonee ai fini dei predetti acquisti.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_ue_2020_440.pdf

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_ue_2020_441.pdf

Comunicazione 2020/C 96 I/01 - Gestione delle frontiere per l'approvvigionamento di beni essenziali

(Commissione europea, GUUE 24 marzo 2020)

La Commissione europea ha chiarito le modalità procedurali sulla gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e a garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, sulla scorta degli orientamenti adottati in data 16 marzo 2020.

In particolare, «*gli Stati membri sono tenuti a designare immediatamente tutti i pertinenti punti di valico delle frontiere interne della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e altri punti aggiuntivi, nella misura ritenuta necessaria, come valichi di frontiera di tipo «corsia verde» per il trasporto terrestre (stradale e ferroviario), marittimo e aereo*».

I tempi per l'attraverso non dovrebbero essere superiori a 15 minuti, compresi i controlli e lo *screening* sanitario dei lavoratori del settore dei trasporti. Data la complessità delle catene di approvvigionamento, tutti i veicoli che trasportano merci dovrebbero poter utilizzare i valichi di frontiera di tipo «corsia verde». Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a sospendere tutte le restrizioni alla circolazione attualmente in vigore per il trasporto di merci, nonché a garantire corridoi di transito sicuri per i lavoratori del settore sanitario e dei trasporti e per tutti i cittadini dell'UE che vengono rimpatriati.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_96_01.pdf

Comunicazione 2020/C 91 I/01 - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

(Commissione europea, GUUE 20 marzo 2020)

Con la Comunicazione in parola, la Commissione europea ha adottato il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19. Pertanto, il Quadro consente agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato, al fine di disporre di liquidità sufficiente per le imprese di tutti i tipi e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'emergenza del COVID-19.

Tra le misure che gli Stati membri potranno adottare, ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE, si annoverano: le sovvenzioni dirette, le agevolazioni fiscali e gli anticipi rimborsabili per le imprese; garanzie pubbliche sui prestiti bancari; prestiti pubblici; misure di salvaguardia per le banche che convogliano gli aiuti di Stato all'economia reale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_91_01.pdf

Comunicazione 2020/C 91 I/02 - Nota di orientamento agli Stati membri in relazione al regolamento di esecuzione (UE) 2020/402

(Commissione europea, GUUE 20 marzo 2020)

La Commissione europea, con la Comunicazione in parola, ha fornito un orientamento a supporto degli Stati membri per l'attuazione del recente regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 che ha subordinato l'esportazione di taluni DPI alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

In particolare, la Commissione ha chiarito i nuovi obblighi applicabili alle autorità pubbliche e agli operatori economici.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicazione_ue_2020_c_91_02.pdf

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426: le eccezioni alle restrizioni sull'esportazione dei DPI

(Commissione europea, GUUE 20 marzo 2020)

Il regolamento di esecuzione in parola stabilisce alcune eccezioni alle disposizioni del regolamento di esecuzione 2020/402 del 18 marzo 2020, con cui la Commissione europea ha subordinato l'esportazione di determinati dispositivi di protezione individuale verso Paesi terzi alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

Tale autorizzazione, pertanto, dovrà essere rilasciata per l'esportazione in tutti i Paesi terzi, con alcune limitate eccezioni, riguardanti: i quattro Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio; i Paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato, nonché le Fær Øer,

Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Ciò in ragione della forte integrazione delle catene di valore della produzione e delle reti di distribuzione di tali DPI.

Infine, l'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad esempio per garantire la fornitura di dotazioni destinate alle operazioni di emergenza effettuate da organizzazioni umanitarie in Paesi terzi.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/regolamento_esecuzione_ue_2020_426.pdf

Decisione di esecuzione (UE) 2020/414: la costituzione di scorte di materiale medico attraverso la riserva rescEU

(Commissione europea, GUUE 18 marzo 2020)

La decisione di esecuzione in parola ha stabilito le risorse per la costituzione di scorte di materiale medico attraverso rescEU. RescEU è una riserva di risorse, a livello dell'Unione, il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l'insieme delle risorse esistenti a livello nazionale ed europeo non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. In particolare, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria, le risorse di rescEU comprenderanno la costituzione di scorte di contromisure mediche, attrezzature mediche per la terapia intensiva e dispositivi di protezione individuale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_esecuzione_ue_2020_414.pdf

Decisione (UE) 407/2020: la BCE agevola i finanziamenti alle PMI per affrontare l'emergenza economia durante la pandemia

(BCE, GUUE 17 marzo 2020)

Al fine di sostenere l'erogazione di prestiti bancari alle imprese maggiormente colpite dall'epidemia di COVID-19, la Banca Centrale Europea (BCE), con decisione del 12 marzo 2020, ha deciso di:

- aumentare il limite di finanziamento dal 30% al 50% per le linee di finanziamento denominate OMRLT-III;
- modificare il limite massimo di offerta per singole OMRLT-III;
- offrire, a partire dal settembre 2021, un'opzione di rimborso anticipato degli importi presi in prestito nell'ambito delle OMRLT-III decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna operazione, anziché 24 mesi.

Pertanto, la decisione in parola modifica, sulla base di tali cambiamenti, la decisione (UE) 2019/1311 relativa alla terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III).

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decisione_ue_2020_407.pdf

Raccomandazione (UE) 2020/403: la facilitazione delle procedure di controllo su DPI e dispositivi medici

(Commissione europea, GUUE 16 marzo 2020)

Con la Raccomandazione in parola, la Commissione europea ha fornito alcune importanti indicazioni sul processo di valutazione di conformità dei DPI e dei dispositivi medici, affinché tali prodotti rispettino i requisiti essenziali di salute e sicurezza e, al contempo, possano essere rapidamente immessi sul mercato interno europeo per far fronte alla emergenza sanitaria.

Sebbene la marcatura CE sia apposta su tali prodotti dopo il controllo di conformità dei requisiti per la progettazione, la fabbricazione e l'immissione stabiliti dalla normativa armonizzata europea, i fabbricati possono avvalersi in alternativa di soluzioni tecniche specifiche da cui deriva la presunzione di conformità.

La Raccomandazione precisa che gli organismi di controllo devono valutare la conformità dei prodotti fabbricati con soluzioni tecniche alternative - ad esempio, quelle stabilite nelle raccomandazioni dell'OMS sulla selezione appropriata dei DPI - e condividere tali informazioni nell'ambito del gruppo di coordinamento europeo, affinché la valutazione di prodotti che adottano le medesime soluzioni possano essere più rapide.

Pertanto, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero consentire l'immissione dei DPI e dei dispositivi medici senza marcatura CE, qualora siano conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza, per un periodo di tempo limitato o durante lo svolgimento della procedura di valutazione della conformità.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/raccomandazione_ue_2020_403.pdf

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402: misure di emergenza della Commissione europea per la fornitura di DPI

(Commissione europea, GUUE 15 marzo 2020)

Al fine di fornire una risposta europea alla emergenza sanitaria, nella giornata di domenica 15 marzo 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 attraverso cui la Commissione europea ha adottato, con una procedura d'urgenza, misure emergenziali per garantire l'approvvigionamento relativo ai DPI, richiedendo che le esportazioni di tali apparecchiature al di fuori dell'Unione europea siano soggette ad autorizzazione di esportazione da parte degli Stati membri. In particolare, l'esportazione di determinati quantitativi di specifici prodotti può essere autorizzata in circostanze particolari, ad

esempio per garantire l'assistenza fornita a Paesi terzi, in funzione delle esigenze degli Stati membri.

L'adozione del regolamento, immediatamente esecutivo e in vigore per sei settimane, risponde alla urgenza di garantire agli Stati membri le essenziali forniture di DPI (mascherine, guanti, ecc.) da distribuire, in particolare, negli ospedali, nei luoghi di lavoro e tra gli addetti alla protezione civile.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/regolamento_esecuzione_ue_2020_402.pdf

La Commissione europea ha annunciato il pacchetto di interventi economico-sociali per affrontare le conseguenze della pandemia

(Commissione EU, 13 marzo 2020)

La Presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato che l'Unione europea adotterà tutti gli strumenti a sua disposizione per affrontare le conseguenze della pandemia. In particolare, le misure saranno volte a:

- garantire le forniture necessarie ai sistemi sanitari degli Stati membri, preservando l'integrità del Mercato Unico e della produzione e distribuzione delle catene del valore;
- sostenere i cittadini europei in modo tale da ridurre l'impatto della pandemia sul reddito e sui posti di lavoro, evitando l'effetto permanente della nascente crisi socioeconomica;
- supportare le imprese e garantire che la liquidità del settore finanziario europeo possa continuare a sostenere l'economia;
- consentire agli Stati membri di agire tempestivamente e in modo coordinato, sfruttando la piena flessibilità dei sistemi normativi sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità e crescita.

Un riferimento specifico è stato riservato all'Italia. Nel dettaglio, la Commissione europea ha affermato che l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia è di natura e dimensioni tali che consentono l'attivazione dell'articolo 107, par. 3, lett. b), del TFUE sugli aiuti di Stato, che permette agli Stati membri di compensare le imprese per i danni direttamente causati da eventi eccezionali. Dal momento che la flessibilità concessa all'Italia potrà essere necessaria anche per altri Stati membri, la Commissione europea sta elaborando quadro giuridico speciale – proprio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE – da adottare in caso di necessità.

Inoltre, la Commissione è pronta a proporre al Consiglio l'attivazione della clausola generale di salvaguardia al fine di accettare una maggiore flessibilità delle politiche nazionali di bilancio.

La Commissione ha poi annunciato altre misure di sostegno per gli Stati membri:

- lo stanziamento di 1 miliardo di euro a garanzia del 'Fondo europeo per gli investimenti' al fine di incentivare le banche a fornire liquidità alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;
- la promozione di regimi di lavoro a tempo ridotto e programmi di miglioramento e riqualificazione delle competenze professionali, con lo scopo di sollecitare l'occupazione;

- l'accelerazione dell'*iter* legislativo della proposta relativa a un regime europeo di riassicurazione della disoccupazione, che mira a sostenere chi lavora e a proteggere chi ha perso il posto di lavoro a causa di shock esterni;
- la facilitazione del ricorso al 'Fondo sociale europeo', sia per i lavoratori che per l'assistenza sanitaria;
- il possibile uso dei 179 milioni di euro disponibili, nel 2020, nell'ambito del 'Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione' per sostenere i lavoratori licenziati e i lavoratori autonomi;
- l'estensione dell'ambito di applicazione del 'Fondo di solidarietà dell'UE', includendo la crisi della sanità pubblica come motivo di mobilitazione degli 800 milioni di euro disponibili per il 2020;
- la destinazione alla lotta contro il coronavirus di ulteriori 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di coesione 2014-2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/proposta_regolamento_investimenti_lotta_COVI19.pdf

Iter da monitorare

5. NORMATIVA NAZIONALE

Decreto - Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 28 marzo 2020)

Il D.P.C.M. del 28 marzo 2020 reca i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020.

Nel dettaglio il provvedimento è costituito da 11 articoli che introducono una serie di misure di sostegno ai comuni con la definizione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2020.

Il decreto è corredato da 4 Allegati.

Con particolare riferimento all'Allegato 4 è stato riportato l'importo finale del fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_28_marzo_2020.pdf

Ordinanza - Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Ministero della Salute, 28 marzo 2020)

Il Ministero della Salute, con l'ordinanza del 28 marzo 2020, ha previsto che chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, sia tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/200, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato di:

a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 22 marzo 2020;

b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

L'art. 2 dell'ordinanza reca invece disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera.

Per approfondire

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ordinanza_28_marzo_2020.pdf

Decreto ministeriale 25 marzo 2020 - Nuovo Coronavirus. Modifiche al DPCM 22 marzo 2020

(Ministero dello Sviluppo Economico, 25 marzo 2020)

Il decreto aggiorna l'elenco dei codici ATECO delle attività che possono continuare a svolgere il proprio operato, per consentire la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e la sospensione delle attività non ritenute essenziali. Riferimenti specifici riguardano in particolare le attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), le attività call center e le attività e altri servizi di sostegno alle imprese.

Dalla lista aggiornata sono state escluse le aziende addette alla fabbricazione di spago, corde, funi e reti, di macchine per l'agricoltura e per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco.

Incluse invece le aziende addette alla fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, le agenzie di lavoro temporaneo, che operano in relazione alle attività industriali e commerciali aperte, e altri servizi di sostegno alle imprese per le consegne a domicilio.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DM_MiSE_25_03_20.pdf

Decreto-legge n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Governo, 25 marzo 2020)

Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, il DL del 25 marzo 2020 n. 19 ha previsto che possano essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso una o più misure tra quelle puntualmente elencate al comma 2 dell'articolo 1.

Tali misure possono essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del Covid-19.

Il provvedimento ha precisato che l'attuazione delle misure di contenimento, riportate nell'articolo 1, avvenga:

- con uno o più D.P.C.M., sentiti il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale;
- con uno o più D.P.C.M. su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della Salute, il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia;

- ad opera del Ministro della Salute in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, ma solo nelle more dell'adozione dei D.P.C.M. di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento.

All'articolo 2, comma 3, del DL n. 19/2020 sono stati fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del DL 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2020) ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833/1978. Inoltre, devono continuare ad essere applicate nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti al 26 marzo 2020. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data devono continuare ad essere applicate nel limite di ulteriori dieci giorni.

Nell'articolo 3 sono state invece riportate le disposizioni sulle misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale.

Mentre, l'art. 4 del DL n. 19/2020 reca disposizioni in materia di sanzioni e controlli.

Precisamente è stato disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'art.3, comma 3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle predette misure avvenisse mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

È stato anche previsto che, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento di tali violazioni, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Tuttavia, il periodo di chiusura provvisoria sarà scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Al comma 5 dell'articolo 4 il Legislatore ha sancito che, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa sia raddoppiata e quella accessoria sia applicata nella misura massima.

Sempre in materia di sanzioni, il DL ha previsto che la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) - salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato - sia punita ai sensi dell'articolo 260 del Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265). Tra l'altro, il DL in esame modifica quest'ultima disposizione, disponendo che le parole ivi riportate «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» siano sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

Inoltre, è stato puntualizzato che le disposizioni dell'articolo 4, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 marzo 2020). Tuttavia, in tali casi le sanzioni amministrative devono essere applicate nella misura minima ridotta alla metà. Trovano, infine, applicazione le disposizioni degli articoli 101 e 102 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

Il DL 25 marzo 2020 n. 19 è entrato in vigore il 26 marzo 2020 ed ha abrogato:

- il DL n. 6/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2020) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

- l'articolo 35 del DL n. 9/2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_legge_25_marzo_2020_n_19.pdf

Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 24 marzo 2020)

Il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato una raccolta, aggiornata al 24.03.2020, contenente i collegamenti ipertestuali delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile. La raccolta è suddivisa in 7 sezioni:

1. Leggi e decreti-legge;
2. Delibere del Consiglio dei Ministri;
3. Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri;
4. Ordinanze del capo del dipartimento della protezione civile;
5. Protocolli;
6. Provvedimenti del ministero della salute;
7. Provvedimenti del ministero della pubblica amministrazione.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/TESTO_UNICO_COORDINATO_COVID-19_24_3_2020.pdf

Ordinanza n. 22 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Estensione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 al Comune di Auletta (SA)

(Regione Campania, 24 marzo 2020)

Sino al 3 aprile, viene vietato ogni spostamento dal proprio comune, salve talune eccezioni specifiche, anche per il Comune di Auletta, come già disposto dall'Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Campania_24_3_2020.pdf

Ordinanza n. 21 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente

(Regione Campania, 23 marzo 2020)

Viene ordinato a tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale, di comunicare quotidianamente all'Unità di Crisi Regionale le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonché le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate. Lo stesso, anche a tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Campania_23_3_2020.pdf

Delibera n. 2965 - Sospensione degli adempimenti fiscali e dei termini dei versamenti relativi ai tributi direttamente gestiti dalla regione scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

(Regione Lombardia, 23 marzo 2020)

Con la delibera n. 2965 del 23 marzo 2020 la Regione Lombardia ha disposto che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione Lombardia, limitatamente ai tributi regionali non amministrati in Convenzione con l'Agenzia delle Entrate, siano sospesi gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/delibera_23_marzo_2020_n_2965.pdf

Ordinanza n. 517 - Modifica dell'Ordinanza n. 515 del 22/03/2020

(Regione Lombardia, 23 marzo 2020)

Disposte integrazioni alla Ordinanza in oggetto, volte a sottoporre il personale che svolge servizi essenziali nelle sedi degli Enti e Amministrazioni di cui alla presente Ordinanza, compreso il personale esterno che svolge funzioni di supporto, prima che acceda agli immobili, al controllo della temperatura corporea.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_LOMBARDIA_517.pdf

Ordinanza n. 515 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19

(Regione Lombardia, 22 marzo 2020)

Chiarimenti ulteriori riguardo cosa debba intendersi per servizi essenziali e di pubblica utilità.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Lombardia_515.pdf

Ordinanza n. 20 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania

(Regione Campania, 22 marzo 2020)

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale, osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, osservare il divieto di spostamenti e viaggi e rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Campania_22_3_2020.pdf

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020)

È stato pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020 il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

Le disposizioni del nuovo D.P.C.M. si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. del 11 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, i cui termini fissati per il 25 marzo sono stati prorogati al 3 aprile.

Nello specifico all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento in commento è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 e salvo quanto previsto nelle altre disposizioni del provvedimento.

Sono state inoltre dettagliate le attività che restano consentite, tra cui le attività professionali; le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali; l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Nel provvedimento è stato precisato che le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità agile.

Mentre, per tutte le imprese le cui attività non sono sospese, il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha previsto che debbano rispettare i contenuti del *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Infine, è stata riconosciuta la possibilità, per le imprese le cui attività sono sospese, di completare le prestazioni lavorative necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_22_marzo_2020.pdf

Ordinanza - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(Ministero della Salute, 22 marzo 2020)

Il Ministero della Salute con l'ordinanza del 22 marzo 2020 – pubblicata nella G.U. n.75 del 22 marzo 2020 – ha vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_22_marzo_2020.pdf

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Regione Piemonte, 21 marzo 2020)

Il provvedimento prevede una stretta sui mercati, che saranno possibili solo dove i sindaci potranno garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento, anche grazie all'utilizzo di transenne e sempre con il presidio costante dei vigili urbani; la chiusura degli uffici pubblici e degli studi professionali, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working). Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre viene disposto il fermo dell'attività nei cantieri, ad eccezione di quelli di interesse strategico. La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte fino al 3 aprile 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_presidente_giunta_piemonte_21_marzo_2020.pdf

Ordinanza n. 514 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19

(Regione Lombardia, 21 marzo 2020)

Disposizioni relative a divieto di spostamenti e sospensione di attività.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Lombardia_514.pdf

Ordinanza del Presidente n. Z00013 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Regione Lazio, 20 marzo 2020)

Si dispone che sia garantita la mobilità dei volontari al fine di legittimare i loro spostamenti per le attività ritenute necessarie e operare in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo, e che siano garantite le alcune attività strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_Lazio_20_3_2020.pdf

Decreto-legge n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Governo, 17 marzo 2020)

Nella G.U. del 17 marzo 2020 n. 70 è stato pubblicato il DL n. 18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento è strutturato in 5 Titoli.

Il Titolo I riporta misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine, l'articolo 10 ha disposto anche il potenziamento delle risorse umane dell'INAIL attraverso l'acquisizione di un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

In aggiunta, nel titolo I del DL n. 18/2020 sono stati inserite importanti disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale; il riferimento è, in particolare, agli artt. 5, 15 e 16.

Infatti, a norma dell'articolo 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici), al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (di cui all'articolo 122) è stato autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi.

L'articolo 15 invece ha previsto che, fino al termine dello stato di emergenza, sia consentita la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale, in deroga alle vigenti disposizioni.

Con specifico riferimento ai DPI, la norma ha altresì disposto che i produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale e coloro che li immettono in commercio, che intendono

avvalersi della deroga prevista, debbano inviare all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestino le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarino che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei DPI oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, deve pronunciarsi circa la rispondenza dei DPI alle norme vigenti.

Se, a seguito di tale valutazione, i prodotti risultassero non conformi alle vigenti norme, il produttore ne deve cessare immediatamente la produzione e l'importatore non può immetterli in commercio.

L'articolo 16, nel riportare ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività, ha sancito che per contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, debbano essere considerati dispositivi di protezione individuale, di cui all'articolo 74, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del DL n. 9/2020.

A tal fine, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, fino al termine dello stato di emergenza, sono stati autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Il Titolo II del DL n.18/2020 è stato invece dedicato alle misure a sostegno del lavoro.

Nello specifico nel Capo I sono riportate le disposizioni che prevedono l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Al riguardo, è stato disposto che:

- i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 19 comma 1). L'articolo 18 riporta altre norme di dettaglio in materia;
- le aziende che, alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020 n. 6, abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane.
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso, e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro (art. 20 comma 1). Ulteriori dettagli sono oggetto di trattazione degli altri commi dell'articolo 20.
- i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/2020, abbiano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 19, per un periodo non superiore a nove settimane. È stato previsto che la concessione del trattamento ordinario sospenda e sostituisca l'assegno di solidarietà già in corso e possa riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro (articolo 21 comma 1).

- le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato - ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti - per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Tale riconoscimento deve avvenire previo accordo, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti (art. 21, comma 1). A norma del comma 2 dell'articolo 21, la richiamata previsione non si applica ai datori di lavoro domestico. Disposizioni di dettaglio sono state riportate nei commi successivi.

Il Capo II del Titolo II reca invece norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.

Precisamente, il Legislatore, all'articolo 23, ha disposto che per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo - in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado - e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato abbiano diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Uno specifico congedo è stato riconosciuto anche ai genitori di figli di età non superiore ai 12 anni iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS. Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è stata estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è stata commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo in oggetto è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il richiamato limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Invece, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito - in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è stato riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Quanto detto trova applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Infine, è stato precisato che in alternativa ai richiamati congedi è possibile scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro.

Con l'articolo 24 sono state invece concesse 12 giornate in più di permesso mensile retribuito con contribuzione figurativa per ciascun mese di marzo e aprile 2020. Tale beneficio per il personale sanitario è stato riconosciuto solo compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto Sanità.

Invece, l'articolo 25 è stato dedicato ai congedi e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Nel dettaglio, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico è stato riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui al su commentato articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Tuttavia, il congedo e l'indennità in oggetto non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è stato invece esteso al limite massimo complessivo di 1000 euro.

Con il successivo articolo 26 il Legislatore ha poi equiparato il periodo in quarantena con sorveglianza attiva per lavoratori del settore privato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comperto. Mentre fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una

condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Nel titolo II sono state inserite anche disposizioni che hanno riconosciuto il diritto a un'indennità a diverse categorie di lavoratori. In tal senso, è stata riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro:

- ai liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art.28);
- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 29);
- agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
- ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione (art. 38).

Le indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Invece agli articoli 32, 33, 34 e 35 sono state rispettivamente riconosciute le seguenti proroghe:

- al 1° giugno 2020 la proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020, da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale;
- ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- sospesi dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020 i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali e assistenziali INPS/INAIL;
- al 31 ottobre 2020 il termine per adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del terzo settore;
- al 31 ottobre 2020 il termine per l'adeguamento delle imprese sociali alla nuova disciplina del d.lgs. n. 112/2017;
- al 31 ottobre 2020 i termini per l'approvazione dei bilanci da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

All'articolo 37 è stata disposta la sospensione, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Specifiche disposizioni in materia di patronati sono state riportate nell'articolo 36 del DL in commento.

L'articolo 39 reca invece disposizioni sul lavoro agile. Nel particolare, è stato disposto che, fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle medesime condizioni hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, è stato previsto che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa sia riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Con l'articolo 40 è stata disposta, per due mesi dalla data di entrata in vigore del DL in oggetto, la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza.

Sospese anche le attività dei Comitati centrali e periferici INPS fino al 1° giugno 2020.

Disposizioni anche in riferimento alla SSL sono invece riportate negli articoli 42 e 43 del DL in commento. A norma dell'articolo 42 (Disposizioni INAIL), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono stati sospesi i termini di decadenza e prescrizione per le richieste di prestazioni INAIL. Sospesi altresì i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124/1965 che scadano nel periodo indicato.

L'articolo 42 prevede anche che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore rediga il consueto certificato di infortunio e lo invii telematicamente all'INAIL che deve assicurare la relativa tutela dell'infortunato. È stato altresì precisato che le prestazioni INAIL, nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro, debbano essere erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare

fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale del 27 febbraio 2019. Le disposizioni dell'articolo 42 si applicano ai datori di lavoro pubblici e privati.

L'articolo 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari), invece, prevede che - allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus - l'INAIL debba provvedere entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Inoltre, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'INAIL è stato autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020 un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Con il DL n.18/2020, il Legislatore ha anche istituito un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro in conseguenza di emergenza epidemiologica una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

All'articolo 46, in materia di lavoro è stato sospeso per 60 gg. l'avvio di procedure di impugnazione di licenziamenti e, per lo stesso termine, è stata prevista la sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Infine, all'art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare) è stata disposta, sull'intero territorio nazionale, la sospensione dal 17 marzo 2020 al 3 aprile 2020 dell'attività nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale.

Tuttavia, è stata riconosciuta la possibilità all'Azienda sanitaria locale, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, la possibilità di attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento.

Inoltre, all'articolo 47 è stato sancito che - fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 (in materia di congedi, indennità e lavoro agile) del DL in commento e fino alla data del 30 aprile 2020 - l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri socio-assistenziali, di riabilitazione, socio-occupazionale per persone con disabilità.

Il Titolo III del DL n.18/2020 riporta le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, mentre il Titolo IV reca misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese.

Infine, il Titolo V è dedicato ad "Ulteriori disposizioni". Tra queste l'articolo 75 prevede che, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite

dall'articolo 3 d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), nonché le autorità amministrative indipendenti, siano autorizzate, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (*software as a service*), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016 nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici.

Sono state previste anche nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare, amministrativa e contabile.

Mentre, l'articolo 87 ritorna sul tema del lavoro agile, prevedendo che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile sia la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente, devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

La norma prevede altresì che la prestazione lavorativa in lavoro agile possa essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano stati forniti dall'amministrazione. In tali casi, l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

Infine, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile in tale forma semplificata, il Legislatore ha previsto che le amministrazioni utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non deve corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

A tali disposizioni devono essere adeguati anche gli ordinamenti degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DL_17_marzo_2020_n_18.pdf

Ordinanza - COVID-19, importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale

(Ministero della Salute, 15 marzo 2020)

Si dispone la possibilità, per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, di effettuare anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario le operazioni di controllo per quel che concerne l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e DPI.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01806/sg>

Ordinanza – COVID-19, voli cargo con provenienza Cina per la consegna e il ricarico merci

(Ministero della Salute, 14 marzo 2020)

In deroga a quanto disposto dall'Ordinanza del ministro della Salute 30 gennaio 2020, è autorizzato l'arrivo e la partenza su tutto il territorio nazionale dei voli cargo con provenienza Cina per la sola consegna e il ricarico delle merci. Al momento dell'arrivo in Italia, i passeggeri sono tenuti a presentare una certificazione comprovante la negatività al COVID-19.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/21/20A01767/sg>

Direttiva n. 2 - Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(Ministro per la Pubblica Amministrazione, 13 marzo 2020)

A seguito dell'evoluzione normativa, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, e considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sulle attività delle pubbliche amministrazioni, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all'emanazione di una nuova direttiva in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per fornire nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche al fine di garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Precisamente la direttiva riporta indicazioni operative su: svolgimento dell'attività amministrativa; modalità di svolgimento della prestazione lavorativa; eventi aggregativi di qualsiasi natura; missioni; procedure concorsuali; ulteriori misure di prevenzione e informazione e altre misure datoriali.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Direttiva_13_marzo_2020_n_2.pdf

Decreto – Misure per lo svolgimento dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Presidente Corte Costituzionale, 12 marzo 2020)

Il Presidente della Corte Costituzionale, con il decreto del 12 marzo 2020, in deroga agli articoli 6 e 10 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, ha consentito temporaneamente il deposito di atti e memorie anche mediante invio in formato elettronico, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Sono state anche indicate le eccezioni a tale deroga.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_presidenziale_12_marzo_2020.pdf

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020)

Con il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 sono state previste ulteriori disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Precisamente, è stata disposta la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del provvedimento.

Sono altresì state sospese le attività inerenti a vari servizi, dettagliati nell'art. 1 del D.P.C.M. in commento.

In materia di lavoro è stato previsto che le pubbliche amministrazioni assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge n. 81/2017, e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza.

In merito alle attività produttive e alle attività professionali è stato invece raccomandato che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive è stato altresì raccomandato che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Infine, per tutte le attività non sospese è stato sollecitato il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Le disposizioni del D.P.C.M. del 11 marzo 2020 sono in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_11_marzo_2020.pdf

Decreto - Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 10 marzo 2020)

Nella G.U. del 23 marzo 2020 n.77 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 marzo 2020 recante la proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel dettaglio con il provvedimento è stato disposto che le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, siano prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_10_marzo_2020.pdf

Ordinanza N. Z00006 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

(Regione Lazio, 10 marzo 2020)

Con l'ordinanza n. Z00006 del 10 marzo 2020 la Regione Lazio ha precisato le misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 dettate dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 e dal DL 9 marzo 2020 n. 14.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Ordinanza_lazio_10_marzo_2020_n_Z00006.pdf

Ordinanza n. Z00005 - Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione"

(Regione Lazio, 9 marzo 2020)

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 9 marzo 2020 è stata pubblicata l'ordinanza n. Z00005/2020.

Il provvedimento modifica e integra l'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ordinanza_lazio_9_marzo_2020_n_Z00005.pdf

Ordinanza n. 648 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 9 marzo 2020)

Con l'ordinanza n. 648 del 9 marzo 2020 ha previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applichino all'intero territorio nazionale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_9_marzo_2020_n_648.pdf

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020)

Con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 sono state previste ulteriori disposizioni attuative del DL del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Nello specifico, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Con specifico riferimento all'organizzazione del lavoro a norma della richiamata disposizione (alla lettera e) è stato espressamente raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando la possibilità dei datori di lavoro di applicare la modalità di lavoro agile - disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 - a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Nell'articolo 2 del D.P.C.M. è stata altresì vietata, sull'intero territorio nazionale, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine, all'articolo 3 è stata disposta la sostituzione della lettera d) dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 in materia di competizioni sportive.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_9_marzo_2020.pdf

Decreto-legge n. 14 . Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19

(Governo, 9 marzo 2020)

Il decreto-legge n. 14 del 9 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, reca disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19.

Precisamente al Capo I sono state riportate disposizioni per il potenziamento delle risorse umane del SSN.

Nel Capo II sono state invece inserite le disposizioni sul potenziamento delle reti assistenziali.

Mentre il Capo III è stato dedicato agli incentivi per la produzione di dispositivi medici e misure di semplificazione per l'acquisto.

Tra le disposizioni del Capo III è da segnalare l'articolo 14 che reca importanti norme sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale.

Infine, nel Capo IV sono state riportate altre disposizioni sempre attinenti al potenziamento del SSN.

Per approfondire:

[https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto legge 9 marzo 2020 n 14.pdf](https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_legge_9_marzo_2020_n_14.pdf)

Ordinanza n. 646 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 8 marzo 2020)

Con l'ordinanza n. 646 del 8 marzo 2020 è stato ribadito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, è invece esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

In relazione sempre all'articolo 1, comma 1, lettera a) è stato altresì precisato che non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.

Nell'ordinanza n. 646/2020 è stato anche previsto che le Regioni, con propri provvedimenti, diano applicazione a quanto riportato in essa.

Per approfondire: https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_8_marzo_2020_n_646.pdf

Ordinanza n. 645 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 8 marzo 2020)

Con l'ordinanza n. 645 del 8 marzo 2020 è stato disposto il potenziamento del Servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019 e l'incremento del personale medico.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_8_marzo_2020_n_645.pdf

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020)

Nella G.U. del 8 marzo n. 59 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state disposte nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento è costituito da cinque articoli che dettano disposizioni valide fino al 3 aprile 2020 e superano quelle previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020.

Nel dettaglio, nell'art. 1 sono riportate le misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Si tratta di misure più restrittive rispetto a quelle previste per il resto della Nazione, e volte soprattutto a limitare il più possibile gli spostamenti delle persone.

Gli articoli successivi prevedono rispettivamente: misure per l'intero territorio nazionale; misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale; monitoraggio delle misure e disposizioni finali.

Nell'articolo 2 (*Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19*) alla lettera r) è stato disposto che la modalità di lavoro agile - disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 - possa essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge n. 81/2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

La successiva lettera s) prevede che: *“qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie”*.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_8_marzo_2020.pdf

Decreto-legge n. 11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

(Governo, 8 marzo 2020)

Il decreto-legge n. 11 del 8 marzo 2020 reca misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Nel dettaglio il provvedimento ha previsto che dal 9 al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), siano rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. È stata altresì disposta la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali.

Tali disposizioni, in quanto compatibili, trovano applicazione anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Tra le altre misure, il decreto n. 11/2020 è intervenuto anche in tema di prescrizione e decadenza.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_legge_8_marzo_2020_n_11.pdf

Legge n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parlamento, 5 marzo 2020)

Con la legge del 5 marzo 2020 n. 13 – pubblicata nella G.U. n. 61 del 9 marzo 2020 – è stato convertito in legge, con modifiche, il DL n. 6/2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/legge_5_marzo_2020_n_13.pdf

Direttiva - Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile

(Ministero della Giustizia, 4 marzo 2020)

La direttiva del 4 marzo 2020 del Ministero della Giustizia reca misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile, in riferimento a quanto previsto in materia dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

Per approfondire

https://www.cesaredamiano.org/rdr/direttiva_4_marzo_2020.pdf

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 sono state sancite ulteriori disposizioni attuative del DL n. 6/2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale (articolo 1) e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (articolo 2).

Nell'articolo 1 lettera n) del D.P.C.M. n. 4/2020 è stata ribadita l'estensione dell'applicazione della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di specifici accordi individuali. A riguardo è stato puntualizzato che gli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex art. 22 della legge n. 81/2017) debbano essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Nell'Allegato 1 del provvedimento sono state riportate le Misure igienico-sanitarie.

Le disposizioni sono valide fino al 3 aprile 2020, salvo diverse previsioni per singole disposizioni, mentre restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 2020. Inoltre, per le aree maggiormente colpite, le misure più restrittive previste dal decreto in commento si applicano cumulativamente a quelle previste nel nuovo D.P.C.M. del 1° marzo 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_4_marzo_2020.pdf

Decreto-legge n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Governo, 2 marzo 2020)

Nella G.U. n. 53 del 2 marzo 2020 è stato pubblicato il DL n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il provvedimento è stato emanato con la finalità di introdurre misure sia per contrastare la diffusione del virus ma anche per il contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale.

Alcune disposizioni del DL n. 9/2020 sono state stabilite in favore esclusivo delle zone rosse identificate nell'allegato n. 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, altre trovano applicazione su tutto il territorio nazionale.

Nel dettaglio, il Capo I del provvedimento è stato dedicato alla sospensione e proroga dei termini relativi: alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020; al versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione; ai pagamenti delle utenze; agli adempimenti e versamenti per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; ai beneficiari di mutui agevolati; ai versamenti assicurativi e alle camere di commercio; ai versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero; ai procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza; alle udienze processuali; agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del d.lgs. n. 14/2019; alla validità della tessera sanitaria.

Nel Capo II sono state riportate le misure in materia di lavoro privato e pubblico.

Infine, il Capo III e il Capo IV sono stati dedicati rispettivamente alle ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione, salute e alle disposizioni finali e finanziarie.

Per approfondire:

<https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto legge 2 marzo 2020 n 9.pdf>

Ordinanza n. 644 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 1° marzo 2020)

L'ordinanza n. 644 del 1° marzo 2020 ha autorizzato il Dipartimento della Protezione Civile ed il Soggetto Attuatore del Ministero della Salute a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001.

Per approfondire

<https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA 1 marzo 2020 n 644.pdf>

Decreto - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° marzo 2020)

Nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 1 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_1_marzo_2020.pdf

Ordinanza n. 642 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 29 febbraio 2020)

Nell'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 è stato riconosciuto ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_29_febbraio_2020_n_642.pdf

Ordinanza n. 641- Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 28 febbraio 2020)

Con l'ordinanza n. 641 del 28 febbraio 2020 sono stati previsti ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Precisamente, è stato previsto che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 si applichino anche all'acquisizione degli strumenti e dei dispositivi di ventilazione invasivi e non invasivi.

È stato altresì disposto che i dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell'ordinanza n. 639/2020 siano destinati, in via prioritaria, al personale sanitario.

Infine, con l'ordinanza n. 641/2020 è stata apportata una correzione ad un errore grafico dell'ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ordinanza_28_febbraio_2020_n_641.pdf

Ordinanza n. 640 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 27 febbraio 2020)

Nella G.U. del 28 febbraio 2020 n. 50 è stata pubblicata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 n. 640 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Precisamente il provvedimento riporta disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica; sorveglianza microbiologica; sorveglianza delle caratteristiche cliniche.

Inoltre, all'articolo 4 è stato disposto che i dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza citate:

- vengano trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto;
- siano comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanità al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- possano essere condivisi, in modo anonimo, con gli specifici database dell'organizzazione mondiale della sanità e dello European center for disease control. Ciò al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ordinanza_27_febbraio_2020_n_640.pdf

Direttiva n. 1 - Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020

(Ministro per la Funzione Pubblica, 25 febbraio 2020)

Con la direttiva n.1 del 25 febbraio 2020 il Ministro per la funzione Pubblica ha fornito le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/direttiva_25_febbraio_2020_n_1.pdf

ORDINANZA n. 639 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 25 febbraio 2020)

L'ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020 reca ulteriori disposizioni in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tra cui disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_25_febbraio_2020_n_639.pdf

Decreto n. 47 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 25 febbraio 2020)

Con il decreto n. 47 del 25 febbraio 2020 sono state sancite ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'art. 2, è stabilito che le modalità di lavoro agile siano applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati.

Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_25_febbraio_2020_n_47.pdf

Ordinanza del 24 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria.

(Ministero della Salute, 24 febbraio 2020)

Considerata la prossimità del territorio ligure con le regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19, con l'Ordinanza in parola il Ministero della Salute ha disposto dal 24 febbraio 2020 al 1° marzo 2020:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelli relativi alle professioni sanitarie).

Inoltre, è stata disposta l'applicazione della circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale, nonché l'attribuzione alla *task force* - formalizzata da Alisa con provvedimento n. 39 del 12 febbraio 2020 - di specifici compiti di controllo, prevenzione, informazione e coordinamento delle azioni di assistenza sanitaria.

Infine, gli individui che, negli ultimi 15 giorni, hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, affinché quest'ultima possa provvedere all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o a misure alternative di efficacia equivalente.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01272/sg>

Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(Ministero della Salute, 23 febbraio 2020)

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa diffondersi nella Regione, l'Ordinanza ha disposto:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelle relative al personale sanitario).

Inoltre, gli individui che hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria

territorialmente competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01276/sg>

Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte.

(Ministero della Salute, 23 febbraio 2020)

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale e considerati i primi casi di contagio nella Regione Piemonte, l'Ordinanza ha disposto:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelle relative al personale sanitario).

Inoltre, gli individui che hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Infine, deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01277/sg>

Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia.

(Ministero della Salute, 23 febbraio 2020)

Preso atto della diffusione del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia, l'Ordinanza ha disposto:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;

- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelle relative al personale sanitario).

Inoltre, gli individui che hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Infine, l'Ordinanza rimanda a future disposizioni speciali con provvedimento regionale di applicazione operativa delle misure.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01273/sg>

Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto.

(Ministero della Salute, 23 febbraio 2020)

Preso atto della diffusione del contagio da COVID-19 nella Regione Veneto, l'Ordinanza ha disposto:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelle relative al personale sanitario).

Inoltre, gli individui che hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Infine, deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01274/sg>

Ordinanza del 23 febbraio 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.

(Ministero della salute, 23 febbraio 2020)

Preso atto della diffusione del contagio da COVID-19 nella Regione Emilia Romagna, l'Ordinanza ha disposto:

- la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ad eccezione della formazione a distanza;
- la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle aperture di musei e luoghi di cultura, dei concorsi pubblici (ad eccezione di quelle relative al personale sanitario).

Inoltre, gli individui che hanno fatto rientro dalle zone rosse nazionali e internazionali sono obbligate a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Infine, deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.

Per approfondire:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01275/sg

Decreto - Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Ministero dell'economia e delle Finanze, 24 febbraio 2020)

Nella G.U. n. 48 del 26 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto del 24 febbraio 2020 recante la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_24_febbraio_2020.pdf

Decreto - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2020)

Con il decreto del 23 febbraio 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto delle misure attuative del DL n. 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con particolare riferimento alla modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81, è stata disposta l'applicazione in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito delle aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

È stato altresì precisato che gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge n. 81/2017, debbano essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/DPCM_23_febbraio_2020.pdf

Decreto-legge n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Governo, 23 febbraio 2020)

Con il DL n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state disposte delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/decreto_legge_23_febbraio_2020_n_6.pdf

Ordinanza n. 638 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 22 febbraio 2020)

Con l'ordinanza n. 638 del 22 febbraio 2020 è stata disposta la sostituzione del comma 5, art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

A norma del novellato comma 5 "Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 provvedono con la procedura di cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture".

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_22_febbraio_2020_n_638.pdf

Ordinanza del 21 febbraio 2020 'Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19'

(Ministero della Salute, 21 febbraio 2020)

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per rallentare la diffusione del nuovo coronavirus, l'Ordinanza ha disposto che:

- le Autorità sanitarie territorialmente competenti hanno l'obbligo di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per 14 giorni, agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
- tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni, hanno fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia hanno l'obbligo comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente;
- acquisita tale comunicazione, l'Autorità dovrà adottare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure, in presenza di condizione ostative, misure alternative di efficacia equivalente.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/22/20A01220/sg>

Ordinanza n. 637 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 21 febbraio 2020)

L'ordinanza del 21 febbraio 2020 n. 637 ha disposto che il soggetto attuatore del Ministero della Salute - nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 – è autorizzato:

- a stipulare convenzioni o accordi con gli enti vigilati del Ministero della Salute, nonché ad assicurare ogni iniziativa di comunicazione, informazione e formazione ritenuta necessaria;
- a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del d.lgs. n. 368/1999, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del d.lgs. n. 165/2001 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005.

Il provvedimento ha altresì autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad utilizzare polizze assicurative già stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_21_febbraio_2020_n_637.pdf

Ordinanza n. 635 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 13 febbraio 2020)

L'ordinanza n. 635 del 13 febbraio 2020 reca disposizioni: sui benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. n. 1/2018 per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna; sull'apertura di contabilità speciale intestata al segretario generale del Ministero della Salute.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_13_febbraio_2020_n_635.pdf

Ordinanza n. 633 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 12 febbraio 2020)

Con l'ordinanza n. 633 del 12 febbraio 2020 è stato reso noto che il Ministero dell'Istruzione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti di ogni ordine e grado, che, di ritorno dalle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili di cui all'emergenza in rassegna, siano sottoposti a misure di sorveglianza da parte del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento, ovvero si sottopongano autonomamente ad una quarantena volontaria nel proprio domicilio.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_12_febbraio_2020_n_633.pdf

Ordinanza n. 631 – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 6 febbraio 2020)

Il Dipartimento della Protezione Civile con l'ordinanza n. 631 del 6 febbraio 2020 ha precisato che, al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili

di cui all'emergenza in rassegna, saranno adottati dal Ministero dell'Istruzione i necessari provvedimenti.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_6_febbraio_2020_n_631.pdf

Ordinanza n. 630 - Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, 3 febbraio 2020)

L'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 reca le disposizioni sui primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Per l'attuazione di tali interventi all'articolo 3 dell'ordinanza in commento è stato previsto che il Capo del Dipartimento della protezione civile possa provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle ivi elencate disposizioni normative. Tra tali disposizioni sono stati annoverati anche numerosi articoli del Codice degli Appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/ORDINANZA_3_febbraio_2020_n_630.pdf

Ordinanza del 30 gennaio 2020 'Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019-nCoV)

(Ministero della Salute, 30 gennaio 2020)

L'Ordinanza ha disposto che, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, è interdetto il traffico aereo dalla Cina. Pertanto, le compagnie aeree, le società e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto della ordinanza in parola e di ogni misura attuativa adottata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalle altre autorità competenti.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00738/sg>

Ordinanza del 25 gennaio 2020 'Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)

(Ministero della salute, 25 gennaio 2020)

Con la presente Ordinanza, il Ministero della salute è autorizzato a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, ad alcuni medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali, al fine di far fronte alla emergenza sanitaria.

Per approfondire:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/27/20A00618/sg>

6. PRASSI AMMINISTRATIVA

Circolare n. 3986 - Coronavirus: disposizioni stringenti per chi rientra in Italia

(Ministero della Salute, 28 marzo 2020)

Comunicati nuovi e più stringenti obblighi nei confronti di chiunque entri in suolo italiano, anche se asintomatiche. Tra questi, la comunicazione delle motivazioni del rientro, dell'indirizzo e del mezzo col quale lo si raggiungerà, e il divieto di imbarco nel caso in cui sia manifesta una temperatura corporea non idonea.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_MinSal_3986.pdf

Circolare n. 47 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

(INPS, 28 marzo 2020)

Con la presente circolare si illustrano le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla gestione dell'iter concessorio relativo alle medesime misure previste dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del citato decreto. Vengono in particolare fornite specifiche istruzioni operative nei confronti della Cassa integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020; della Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa integrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020; della disciplina dell'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS); dell'Assegno ordinario dei Fondi bilaterali di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 148/2015 e dei Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige; della Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole; della Cassa integrazione in deroga.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_47.pdf

Circolare n. 225 – Polmonite da nuovo coronavirus (COVID 19). Scenari evolutivi della criminalità organizzata nella fase post emergenziale

(Ministero dell'Interno, 27 marzo 2020)

La circolare fa riferimento alla evoluzione dello scenario economico-finanziario critico che andrà affrontato a fine emergenza, richiedendo un'accorta analisi in ordine a ogni possibile evoluzione delle strategie criminali. Viene pertanto richiesta una raccolta di informazioni esaustiva circa l'attuale realtà economica e le sue eventuali imminenti criticità, da parte delle squadre mobili.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_225_MinInt.pdf

Circolare n. 11 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva

(INAIL, 27 marzo 2020)

Con la circolare in analisi sono state fornite le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_11.pdf

Istruzione operativa n. 4250 - Articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Istruzioni operative

(INAIL, 26 marzo 2020)

Vengono fornite le prime istruzioni operative circa la proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Istruzione_operativa_INAIL_26_marzo_2020.pdf

Nota – articolo 103, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Proroga al 15 giugno 2020 della validità dei Durc online in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Istruzioni operative (INAIL, 26 marzo 2020)

Con una nota del 26 marzo 2020 l'INAIL ha reso noto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (art. 103, comma 2, DL 17 marzo 2020, n.18).

Pertanto, i documenti unici attestanti la regolarità contributiva "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Per approfondire

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_26_marzo_2020.pdf

Nota n. 948 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Avviso pubblico ISI – Riflessi sui termini per verifiche amministrativa e tecnica, realizzazione e rendicontazione (INAIL, 26 marzo 2020)

Con la presente nota, l'Istituto ha comunicato la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 dei termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi ISI che si sono succeduti nel corso del tempo. La sospensione riguarda, altresì, il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto. Analogamente, la sospensione della decorrenza dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.

Per i progetti che hanno ricevuto, al termine delle verifiche amministrativa e tecnica, il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza epidemiologica, deve considerarsi escluso, dal computo dei 12 mesi, detto periodo di sospensione che decorre dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_Inail_26_marzo_2020.pdf

Messaggio n. 1374 - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva (INPS, 25 marzo 2020)

Il messaggio contiene indicazioni operative riguardanti la gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e la gestione della verifica della regolarità contributiva. Inoltre, si fa riferimento ad eventuali irregolarità presenti nel sistema e al modo in cui gestirle, che esse richiedano o meno l'attivazione dell'istruttoria.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1374.pdf

Messaggio n. 1373 - Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – quota a carico dei lavoratori dipendenti – chiarimenti

(INPS, 25 marzo 2020)

Il messaggio contiene chiarimenti conseguenti all'adozione delle diverse norme emergenziali, che hanno reso necessario sottoporre al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la questione relativa all'obbligo di riversamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro interessato dalla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali già precedentemente disposta.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1373.pdf

Messaggio n. 1364 - Pagamento in circolarità delle prestazioni pensionistiche e non pensionistiche riscosse in contanti presso gli uffici postali. Emergenza rischio epidemiologico da COVID19

(INPS, 25 marzo 2020)

Si comunica che, al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali, con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.652 del 19 marzo 2020 è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste Italiane S.p.A. è anticipato.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1364.pdf

Circolare n. 45 - Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi. Estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Istruzioni operative

(INPS, 25 marzo 2020)

Vengono fornite istruzioni operative riguardanti il periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità, specificando le misure previste per i genitori dipendenti del settore privato e pubblico, per i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, per genitori di figli con disabilità in

situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992. Riferimenti inoltre all'estensione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato, che si aggiungono alle istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_45.pdf

Circolare n. 44 - Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella G.U. del 17 marzo 2020, n. 70.

Istruzioni contabili

(INPS, 24 marzo 2020)

Con riferimento agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vengono forniti chiarimenti circa i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori che riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi. Nello specifico, per tutti i soggetti sopra menzionati è stabilito il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni, di un bonus per l'assistenza e la sorveglianza dei minori. Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall'INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_44.pdf

Circolare n. 3 – Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18. Circolare esplicativa

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 24 marzo 2020)

La circolare contiene chiarimenti riguardanti alcune misure contenute nel decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, tra cui: l'aumento dei giorni di permessi lavorativi *ex lege* 104\92 (traducibile in 12 giorni extra nei mesi di marzo e aprile), rivolti a genitori di figli con disabilità grave e non ricoverati a tempo pieno, coniugi, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave e a lavoratori con disabilità grave; l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle condizioni di rischio derivanti da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche; il diritto al lavoro agile e ai congedi parentali per genitori.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_MinLav_24.3.2020.pdf

Nota n. 32363 – Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 3\4\2020. Utilizzo di droni

(ENAC, 23 marzo 2020)

L'Enac, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, ha dato il via libera fino al 3 aprile all'uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_ENAC_32363.pdf

Messaggio n. 1321 - Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020. Nuova causale "COVID-19 nazionale"

(INPS, 23 marzo 2020)

Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario, disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del DL n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata "COVID-19 nazionale".

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1321.pdf

Messaggio n. 1288 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni sulle indennità previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

(INPS, 20 marzo 2020)

Con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1288.pdf

Messaggio n. 1287 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

(INPS, 20 marzo 2020)

Con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all'emergenza Covid.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1287.pdf

Messaggio n. 1286 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su proroga del termine di presentazione delle domande di NASPI, di DIS-COLL e di disoccupazione agricola
(INPS, 20 marzo 2020)

Con il presente messaggio si fornisce una prima illustrazione delle disposizioni concernenti la proroga dei termini di presentazione delle domande di NASPI, DIS-COLL e di disoccupazione agricola.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1286.pdf

Messaggio n. 1281 - Decreto cura. Emergenza COVID. Prime informazioni su congedi parentali, permessi legge n. 104/92, bonus baby-sitting
(INPS, 20 marzo 2020)

Con il presente messaggio si fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alla fruizione dei congedi parentali e del bonus baby-sitting, nonché alla estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1281.pdf

Nota n. 1160 - Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici (art. 5, commi 1 e 2, decreto legislativo 67/2011 – D.M. 20 settembre 2011 – Note operative per l'invio del Modello "LAV_US"
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 19 marzo 2020)

A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si comunica che la scadenza per la compilazione del modello LAV_US per la rilevazione prevista dell'art. 6 del D.M. 20/9/2011, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2019, è prorogata al 30 maggio 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_MinLav_1160.pdf

Circolare prot. n. 9480 - COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2.

(Ministero della Salute, 19 marzo 2020)

Si precisa che nelle attività di rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria, sulla base di valutazioni caso per caso effettuate dall'operatore di Sanità Pubblica nella propria concreta attività, appare necessario identificare tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_9480.pdf

Istruzione operativa del 19 marzo 2020 - Emergenza Covid – 19. Attuazione art. 15 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

(INAIL, 19 marzo 2020)

Con la nota del 19 marzo 2020 l'INAIL, in merito all'articolo 15 DL 18/2020, ha *in primis* chiarito che la deroga ivi prevista riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard qualitativi dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti

Inoltre, essendo stata attribuita all'INAIL, dall'art. 15 del DL n. 18/2020, la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei DPI, con la nota in commento è stato reso noto l'indirizzo Pec creato ad hoc per inviare l'autocertificazione, allegando anche un fac simile dell'autocertificazione e una documentazione tecnica.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Istruzione_operativa_INAIL_19_marzo_2020.pdf

Messaggio n. 1249 - Pagamento delle pensioni all'estero: sospensione dell'avvio della seconda fase, riferita agli anni 2019 e 2020, della verifica generalizzata dell'esistenza in vita, a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19

(INPS, 19 marzo 2020)

Si comunica che la seconda fase dell'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita avrà inizio con l'invio delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita ai pensionati nel corso del mese di agosto 2020; tali attestazioni dovranno pervenire a Citibank entro il mese di dicembre 2020

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1249.pdf

Circolare n. 41 - Articolo 1, comma 6, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo
(INPS, 19 marzo 2020)

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_41.pdf

Circolare n. 9361 - Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell'infezione da SARS-CoV-2

(Ministero della Salute, 19 marzo 2020)

Riferimento alla pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor (manto stradale, muri perimetrali, ecc.) per il contenimento della diffusione del virus COVID-19. Vengono presi in esame fattori quali: le modalità di trasmissione di SARS-CoV-2; l'evidenza sulla presenza e sopravvivenza del virus sulle superfici; l'efficacia dei prodotti disinfettanti/igienizzanti e dei sistemi di applicazione sia il loro possibile impatto ambientale e i rischi per la salute umana causati dall'utilizzo di prodotti non idonei anche per i potenziali effetti tossici sull'ambiente.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_9361.pdf

Circolare n. 9268 - COVID-19. Raccomandazioni operative per i tecnici verificatori

(Ministero della Salute, 18 marzo 2020)

La circolare n. 9268 del 18 marzo 2020 fa seguito al D.P.C.M. 8 marzo 2020, in cui sono state individuate le misure di distanziamento sociale e igienico sanitarie da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia, e alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 con cui sono state integrate le indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza.

Precisamente la circolare in commento fornisce raccomandazioni operative per i tecnici verificatori. Infatti, come segnalato dalla stessa circolare n. 9268/2020, il tecnico verificatore, svolgendo attività di verifica e di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e di

laboratorio, può essere esposto a rischio biologico sia durante gli interventi in ambito ospedaliero, laboratoristico che domiciliare.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/circolare_18_marzo_2020_n_9268.pdf

Nota – Chiarimenti malattia – infortunio da Covid-19 contratta dagli operatori sanitari

(INAIL, 17 marzo 2020)

Con la nota del 17 marzo 2020 l'INAIL ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dell'astensione dal lavoro del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio da Covid-19.

Nello specifico è stato chiarito che i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'INAIL, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro.

L'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all'INAIL l'obbligo della comunicazione d'infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d'infortunio.

Resta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all'Istituto il certificato medico di infortunio.

Nella nota in commento è stato altresì chiarito che nel caso in cui gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l'ipotesi di infortunio in itinere.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_INAIL_17_marzo_2020.pdf

Circolare n. 592 - Indicazioni sull'effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 nei riceventi di trapianto d'organo da donatore vivente e donatore deceduto

(Istituto Superiore di Sanità, 16 marzo 2020)

Viste le disposizioni previste dai vari DPCM e circolari ministeriali, e in relazione alla fragilità clinica dei pazienti in lista d'attesa, l'ISS ha disposto delle raccomandazioni circa l'esecuzione di tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2, evidenziandone i casi necessari e più a rischio. Infine, si sottolinea che la sensibilità del tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 nei soggetti asintomatici è estremamente bassa e la negatività non è in grado di escludere un'infezione in incubazione.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_592.pdf

Circolare n. 7422 - Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19

(Ministero della Salute, 16 marzo 2020)

In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19, viene fornito un elenco di attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio. Tanto per le attività ambulatoriali quanto per quelle di ricovero, si scinde tra attività procrastinabili e non, laddove tra le prime andranno incluse le prestazioni differibili e programmate, mentre tra le seconde quelle urgenti e brevi.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_7422.pdf

Circolare - Mascherine in TNT. Circolare informativa emergenza epidemiologica da COVID-19

(Ministero della Salute, 13 marzo 2020)

Preso atto di quanto deciso dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020, il Ministero della Salute rende noto attraverso una circolare che le mascherine in "tessuto non tessuto", per essere utilizzate come dispositivi medici, devono corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993 ed essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_15540.pdf

Nota n. 3354 - Indicazioni per la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs 81/08 e smi nel periodo emergenza COVID-19

(Regione Marche-ARS, 13 marzo 2020)

La regione Marche con la nota n. 3354 del 13 marzo 2020 ha fornito indicazioni per la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e smi nel periodo emergenza COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_13_marzo_2020_n_3354.pdf

Nota n. 89 - Adempimenti datoriali – valutazione rischio emergenza coronavirus

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, 13 marzo 2020)

L'Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota n. 89 del 13 marzo 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti datoriali in materia di salute e sicurezza riconducibili all'emergenza coronavirus, soffermandosi in particolare sull'obbligo di valutazione dei rischi.

Nel dettaglio, nella nota in commento l'INL ha precisato che: *"In ragione di quanto esposto e del pilastro e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del d.lgs. n. 81/2008"*.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_INL_13_marzo_2020_n_89.pdf

Nota n. 2179 - DL n. 9/2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e DL n. 11/2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" – attività istituzionali INL

(Ispettorato Nazionale del Lavoro, 11 marzo 2020)

Con la nota n. 2179 dell'11 marzo 2020 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal DL del 2 marzo 2020 n. 9 e dal DL dell'8 marzo 2020 n. 11, che hanno effetti sulle attività istituzionali di competenza dell'INL.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/INL_nota_11_marzo_2020_n_2179.pdf

Comunicato - Stop ad accertamenti fiscali e verifiche

(Agenzia delle Entrate, 12 marzo 2020)

Con un comunicato del 12 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che tra le disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - a seguito del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus – vi è la sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/comunicato_agenzia_delle_entrato_12_marzo_2020.pdf

Nota - DPCM 11 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative DL n. 6/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 Applicazione del lavoro agile

(Ministero dell'Interno, 12 marzo 2020)

La disposizione produce effetto fino al 25 marzo 2020, invitando i dirigenti degli uffici della Pubblica Amministrazione a collocare il personale rispettivamente assegnato in lavoro agile, limitando la presenza in sede alle attività indifferibili che non possono essere svolte in modalità da remoto. Si raccomanda inoltre di richiamare l'attenzione del personale dipendente sugli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12 del Regolamento sul lavoro agile adottato in data 8 gennaio 2020, concernenti la riservatezza e la sicurezza dei dati e la tutela della salute e della sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro, che trovano applicazione a tutti i rapporti di lavoro in modalità agile, anche attivati con procedura semplificata.

Per approfondire

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Nota_12_3_2020.pdf

Messaggio n. 1118 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto-legge n. 9/2020. Nuove causali "Covid-19 d. l. n. 9/2020" e "Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020"

(INPS, 12 marzo 2020)

Chiarimenti sulla possibilità di utilizzare l'apposita causale denominata "COVID-19 d. l. n. 9/2020" per accedere alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio, il *dies a quo* coincide con la data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1118.pdf

Circolare n. 38 - Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi

(INPS, 12 marzo 2020)

La circolare contiene chiarimenti circa la cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020, la cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020, il fondo di integrazione salariale, la cassa integrazione in deroga ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 9/2020, oltre a istruzioni operative e modalità di pagamento.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_38.pdf

Circolare n. 37 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

(INPS, 12 marzo 2020)

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_INPS_37.pdf

Circolare n. 15350 - Polmonite da nuovo coronavirus

(Ministero dell'Interno, 12 marzo 2020)

Chiarimenti e precisazioni relative alle disposizioni contenute nel D.P.C.M dell' 11 marzo 2020, con riferimento alla sospensione delle attività commerciali, al rispetto della distanza di sicurezza prevista, alle limitazioni generali di movimento su tutto il territorio nazionale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_15350.pdf

Circolare n. 7 - Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti

(INAIL, 11 marzo 2020)

La circolare fa riferimento alla sospensione dei termini (dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, di cui agli articoli 5 e 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Si differenziano i protocolli, specificando tra semplice sospensione degli adempimenti; sospensione degli adempimenti relativi alle denunce retributive (per il cui fine gli interessati devono trasmettere, entro il 15 maggio 2020 e tramite pec alla Sede INAIL competente, apposita domanda di sospensione), facendo qui riferimento al codice Ateco 55 (alloggio); sospensione degli adempimenti relativi alla domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, precisando che a partire dal 1° maggio sarà reso nuovamente disponibile il servizio online "Riduzione per prevenzione", che consentirà agli interessati di inoltrare entro il 15 maggio 2020 telematicamente la domanda di riduzione in argomento, unitamente alla documentazione probante gli interventi realizzati e alla domanda di sospensione dei termini degli adempimenti INAIL, di cui al modulo allegato 1 interno alla circolare; infine, le domande di riduzione presentate entro il 2 marzo prive della documentazione probante. Sono inoltre precisate le condizioni riguardanti la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione e quella dei termini disposta dall'articolo 10, comma 4.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_7.pdf

Messaggio n. 1114 - Potenziamento dei canali di interazione con l'istituto

(INPS, 11 marzo 2020)

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, con particolare riguardo alle limitazioni di spostamento delle persone sull'intero territorio nazionale, nonché alle relative sanzioni penali in caso di inosservanza, l'Istituto ha disposto che tutti i servizi informativi siano resi attraverso il potenziamento dei canali telefonici e la promozione dei servizi telematici. Nel periodo emergenziale in corso è dunque potenziato il presidio di tutti i canali di accesso da remoto per gli utenti, intermediati e non. Il contatto telefonico con l'utente rappresenta anche un'occasione per promuovere l'insieme dei servizi e delle applicazioni che l'Istituto mette a disposizione sul sito web, sulle app e tramite il Contact Center Multicanale, in modo da ridurre i contatti diretti con i funzionari dell'Istituto per le medesime tematiche.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Messaggio_INPS_1114.pdf

Nota n. 47599 - Covid-19: Indicazioni - Azioni informative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari

(Regione Puglia-ASL TA, 11 marzo 2020)

La regione Puglia ha elaborato un vademecum informativo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari con indicazioni che potrebbero risultare utili ai Datori di lavoro non sanitari e Medici competenti.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_11_marzo_2020_n_47599.pdf

Comunicazione - Coronavirus: estese a tutta Italia le misure rafforzate e urgenti per il contenimento del contagio. Informativa per il lavoro agile.

(INAIL, 10 marzo 2020)

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, riguardante l'adozione in tutta Italia di misure più rigorose e contenitive del virus COVID-19, si invitano i datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali, previsto dal decreto dell'8 marzo.

Per approfondire:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html>

Delibera n. 309 - Misure urgenti per attivazione dello Smart Working in via straordinaria per far fronte all'emergenza COVID-19

(Regione Marche, 9 marzo 2020)

Con la delibera n. 309 del 9 marzo 2020 la Regione Marche ha approvato le misure urgenti in materia di prestazione lavorativa in modalità di Smart Working rivolto ai dipendenti e dirigenti della Regione Marche - Giunta regionale, di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante del provvedimento, al fine di affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/deliberazione_9_marzo_2020_n_309.pdf

Informativa n. 16 - Istruzioni operative per l'adozione di misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ex DL n. 6 /2020, DPCM 1.3.2020, DL n. 9/2020, DPCM 4.3.2020 e direttiva FP 1/2020

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 5 marzo 2020)

Informativa contenente misure che gli Ordini devono adottare al fine di contemperare le esigenze di funzionamento degli enti e quelle fondamentali di tutela della salute di tutti i cittadini, tra cui la sospensione di eventi ed attività di formazione per tutti gli Ordini dislocati nelle zone di cui agli allegati 2 e 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6. Per tutti gli altri ordini invece, si punta a favorire il lavoro agile, quando possibile, e ad evitare il sovraffollamento, anche attraverso lo scaglionamento degli accessi, e ad assicurare la frequente aerazione degli uffici. Il Consiglio Nazionale ha inoltre deliberato che al termine dell'emergenza verrà stabilita una riduzione dei crediti obbligatori ai fini della fpc per l'anno 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Informativa_16_2020.pdf

Circolare n. 1 – Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa

(Ministro per la Pubblica Amministrazione, 4 marzo 2020)

Con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/circolare_4_marzo_2020_n_1.pdf

Comunicato - No a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti

(Garante per la protezione dei dati personali, 2 marzo 2020)

Il Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, ha ricordato che la finalità di prevenzione dalla diffusione del Coronavirus deve essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato.

È stato altresì precisato che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.

Pertanto, secondo il Garante per la protezione dei dati personali, i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.

L'autorità ha ricordato anche l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A riguardo, sono state richiamate le indicazioni fornite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione sull'obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario titolo presso la P.A. di segnalare all'amministrazione di provenire da un'area a rischio. In tale quadro il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Sul datore di lavoro permangono anche:

- l'obbligo di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio biologico derivante dal Coronavirus per la salute sul posto di lavoro;
- gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente, come, ad esempio, la possibilità di sottoporre a una visita straordinaria i lavoratori più esposti.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Comunicato_Garante_Privacy.pdf

Circolare n. 5086 - Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
(Ministero della Salute, 2 marzo 2020)

Si ribadisce che allo stato attuale non risulta alcuna evidenza scientifica della trasmissione del virus SARS-CoV-2, agente eziologico della malattia denominata COVID-19, dagli animali domestici all'uomo e attraverso gli alimenti. La sicurezza alimentare continua ad essere garantita secondo le norme vigenti e pertanto eventuali richieste di certificazioni in tal senso e non previste sono da considerarsi inappropriate

Facendo seguito alle richieste di alcune Regioni, messi a disposizione alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Enti del Servizio Sanitario Nazionale) per il supporto diagnostico in relazione all'emergenza COVID-19.

Contenute infine disposizioni riguardanti l'attività veterinaria, di sicurezza alimentare, produttiva e zootecnica nelle zone soggette a restrizione per SARS-Cov-2, e in particolare nelle zone soggette a restrizione ("zona rossa").

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_5086.pdf

Nota n. 23127 - Indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori - CoVid 19

(Regione Lombardia - ATS Bergamo, 29 febbraio 2020)

In risposta alle molteplici richieste pervenute dai medici competenti che operano sul territorio bergamasco, la Regione Lombardia, ATS di Bergamo, ha diramato la nota n. 23127 del 29 febbraio 2020, con la quale sono state fornite indicazioni da adottare per garantire l'effettuazione della prevista sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_29_febbraio_2020_n_23127.pdf

Documento n. 6607 - Parere del Consiglio Superiore di Sanità: definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2"

(Ministero della Salute, 29 febbraio 2020)

La direzione generale della prevenzione sanitaria (ufficio 5 prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale) del Ministero della Salute, con il documento n. 6607 del 29 febbraio 2020, ha diramato il parere espresso dal Gruppo di lavoro permanente costituito nell'ambito del Consiglio Superiore di Sanità - elaborato in data 28 febbraio 2020 e allegato al documento in commento – recante la corretta definizione di "Paziente guarito da Covid-19" e di "Paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2".

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/documento_29_febbraio_2020_n_6607.pdf

Circolare n. 6144 - Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19".

(Ministero della Salute, 27 febbraio 2020)

Si precisa che l'obbligo di quarantena con sorveglianza attiva sia da applicarsi, per quattordici giorni, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19, e la sorveglianza attiva con permanenza domiciliare fiduciaria per chi è stato nelle aree a rischio negli ultimi 14 giorni.

Tale misura di quarantena è però da ritenersi derogabile per il personale sanitario e quello delle forze armate che è stato impegnato, a vario titolo, nelle suddette operazioni, a condizione che abbia utilizzato, in tutte le operazioni con contatto ravvicinato e per qualsiasi procedura sanitaria, idonei dispositivi di protezione individuale.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_6144.pdf

Nota - Istruzioni operative per dotazione dpi e sorveglianza sanitaria degli operatori dei s.p.e. ex artt. 1 e 2 L. 146/1990 - NON SOGGETTI A RESTRIZIONE EX DPCM 23 FEBBRAIO 2020
(Regione Lombardia, 27 febbraio 2020)

Con la nota del 27 febbraio 2020 la Regione Lombardia ha fornito istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali (ex artt. 1 e 2 della legge 146/1990) volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale - non soggetti a restrizione ai sensi del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota-27_febbraio_2020.pdf

Circolare n. 5889 - Richiamo in ordine a indicazioni fornite con la circolare del 22 febbraio 2020
(Ministero della Salute, 25 febbraio 2020)

Si ribadiscono indicazioni operative per l'esecuzione dei tamponi, da riservare ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19, definiti all'interno di un allegato alla circolare del 22 febbraio.

Indicazioni anche verso l'accoglienza dei casi sospetti al pronto soccorso, per i quali "è necessario prevedere un percorso immediato ed un'area dedicata per il triage per evitare il contatto con gli altri pazienti. Il paziente con sospetto COVID-19/polmonite va indirizzato alle Unità di Malattie Infettive, indossando sempre la maschera chirurgica anche durante le procedure diagnostiche". Nella gestione dei casi si prevede che "il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID 19" debba "indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure respiratorie), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti".

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Circolare_5889.pdf

Circolare n. 5443 - COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
(Ministero della Salute, 22 febbraio 2020)

Con la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha aggiornato e sostituito le indicazioni fornite precedentemente - con le Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27

gennaio 2020 – sulle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La circolare si sofferma in particolare: sulle misure precauzionali che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta devono attuare; sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie; sulle indicazioni in materia di pulizia in ambienti sanitari e non sanitari.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/circolare_22_febbraio_2020_n_5443.pdf

Determina del Presidente n. 14- Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell'INAIL.

(INAIL, 5 febbraio 2020)

Approvato il "Regolamento in materia di telelavoro dal domicilio per il personale dell'INAIL". All'interno, sono regolamentate le definizioni di telelavoro, i destinatari e gli esclusi (tra cui i dirigenti di talune specifiche aree), gli aspetti organizzativi (distinguendo tra telelavoro ordinario e speciale, leggero e parentale), e tutti gli aspetti giuslavoristici e tecnologici.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Det_Pres_Inail_14.pdf

Nota - COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

(Regione Veneto, 3 febbraio 2020)

Con la nota del 3 febbraio 2020 la Regione Veneto ha fornito indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

La nota è indirizzata prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

L'obiettivo del documento è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/nota_Veneto_3_febbraio_2020.pdf

Circolare n. 3190 - Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico
(Ministro della Salute, 3 febbraio 2020)

Con la circolare n. 3190 del 3 febbraio 2020 il Ministro della Salute ha fornito indicazioni operative sui comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/circolare_3_febbraio_2020_n_3190.pdf

7. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del DL 17 marzo 2020 n. 18 - Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga

(Regione Lazio, 24 marzo 2020)

La Regione Lazio ha sottoscritto l'Accordo quadro con le organizzazioni sindacali e datoriali per definire le linee di intervento della cassa integrazione in deroga nella Regione Lazio e per delineare i criteri per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo. Al Lazio sono destinati in una prima tranche 144,45 milioni di euro, risorse che serviranno a sostenere le imprese e i lavoratori che a causa dell'emergenza sanitaria hanno ridotto o interrotto l'attività.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Accordo_quadro_LAZIO_CIGD.pdf

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel trasporto e nella logistica

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 20 marzo 2020)

Il documento contiene regole per il contenimento della diffusione del Covid19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica. Ci si rivolge pertanto ai settori dell'ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci e trasporto locale, riguardando i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Prot_Cond_MIT_Trasporti.pdf

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 19 marzo 2020)

Le linee guida contenute nel documento illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere, le modalità di accesso dei fornitori esterni, la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica e la sorveglianza sanitaria.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/Prot_Cond_MIT_Cantieri.pdf

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

(Ministro dell'Economia, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro dello Sviluppo economico, Ministro della Salute e le Parti Sociali, 14 marzo 2020)

Sabato 14 marzo 2020 è stato sottoscritto - dal Ministro dell'Economia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dello Sviluppo economico, il Ministro della Salute e le Parti Sociali - il "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*".

Si tratta di un protocollo interconfederale che contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. L'obiettivo è fornire indicazioni operative uniformi sul territorio nazionale e finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il protocollo contiene, quindi, ulteriori misure per tutelare la salute dei lavoratori e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, che seguono e attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. È stata altresì prevista la possibilità che tali misure possano essere integrate dalle imprese con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel dettaglio, l'intesa è articolata in 13 punti:

1. **INFORMAZIONI.** È stato precisato che l'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, debba informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant*s informativi;
2. **MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA.** È stata autorizzata la misurazione della temperatura dei dipendenti all'ingresso dell'azienda, e dettagliata la procedura da seguire in caso di rilevazione della temperatura maggiore a 37,5°. È stato precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
3. **MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI.** Le occasioni di contatto tra i fornitori esterni con il personale in forza nei reparti/uffici devono essere ridotte mediante predefinite procedure di ingresso, transito e uscita. È preferibile che gli autisti rimangano a bordo dei propri mezzi, mentre per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario che siano individuati/installati servizi igienici dedicati, nonché prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

4. **PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA.** È richiesta la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Inoltre, nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, sono state richiamate le disposizioni sulla pulizia e sanificazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
5. **PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.** È stata ribadita l'obbligatorietà dell'adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine l'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti;
6. **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.** Viene ribadita l'importanza dell'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale legata tuttavia alla disponibilità in commercio. Per questi motivi è stato puntualizzato che potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e deve essere favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

Nel caso in cui il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. **GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...).** Sono state date indicazioni sull'organizzazione, la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni;
8. **ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI).** In riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020 (punto 7) è stata evidenziata la possibilità che le imprese dispongano la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. È altresì possibile: procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti; utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili; utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti nel caso in cui l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente.

Infine, sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9. **GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.** È necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
10. **SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE.** Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza e sono sospesi e

annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati.

A riguardo è stata però prevista la possibilità, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, di effettuare la formazione a distanza anche per i lavoratori in smart work.

È stato evidenziato che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA. Sono state dettagliate le modalità di gestione di una persona sintomatica o riscontrata positiva in azienda.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. In relazione alla sorveglianza sanitaria è stato disposto che debba proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

È stato raccomandato che la sorveglianza sanitaria periodica non vada interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

A tal fine è stato previsto che nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabori con il datore di lavoro e le RLS/RLST, e segnali all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Mentre all'azienda viene richiesto di provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE. L'ultimo punto prevede che sia costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Per approfondire:

https://www.cesaredamiano.org/rdr/protocollo_condiviso.pdf